

l) ente appaltante si riserva comunque facoltà di non aggiudicare e facoltà ex art.10, comma 1 ter L. 109/94 s.m.i.;

m) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R.554/99, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 45, comma 6 del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL), sarà aggiunto, in proporzione all'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, di cui al punto II 2.1 del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal Capo I.7 del "C.S.A.";

n) i pagamenti relativi ai lavori svolti dai subappaltatori o cottimisti verranno effettuati dall'appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

p) controversie ai sensi dell'art.47 del C.S.A.;

q) In data 22.4.2005 il presente bando integrale di gara è stato trasmesso ai sensi del D.M.LL.PP. 24/11/2000 al sito internet www.regione.piemonte.it/oopp/bandi, trasmesso alla G.U.R.I., pubblicato sul B.U.R.P. n. 17 del 28.4.2005 ed affisso all'Albo Pretorio dei Comuni di Torino, Venaria Reale e Druento (To).

r) Responsabile del procedimento: D.ssa Maria Grazia Ferreri.

Il Direttore Regionale Patrimonio e Tecnico
Maria Grazia Ferreri

32

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Alessandria

Accordo di programma ex art. 34 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 per la realizzazione di interventi di lotta biologica integrata alle zanzare. Su iniziativa del Sindaco della Città di Alessandria, Ente promotore, in virtù di deleghe rilasciate dai Comuni interessati atte a richiedere la contribuzione prevista dalla L.R. 24/10/1995, n. 75 e la conseguente gestione associata degli interventi

Sentita la conferenza tra i rappresentanti delle Amministrazioni interessate

Tra

la Città di Alessandria e i Comuni di Alluvioni Cambiò, Basaluzzo, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Capriata d'Orba, Casal Cermelli, Castellazzo Bormida, Francavilla Bisio, Fresonara, Frugarolo, Monte Castello, Novi Ligure, Ovada, Pasturana, Pietra Marazzi, Piovera, Predosa, Rivarone, Sale, Sezzadio, Silvano d'Orba, Tagliolo Monferrato, Tassarolo.

si stipula

il presente accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, per l'attuazione di interventi coordinati di lotta biologica e integrata alle zanzare, secondo quanto segue:

Art. 1 Finalità'

Realizzazione di interventi di disinfestazione sul territorio dei Comuni secondo le metodologie di trattamento e i prodotti da utilizzare previsti nel piano di lotta alle zanzare redatto per l'anno 2005, operando sui diversi tipi di focolai con trattamento delle superfici e acquisto dei necessari materiali. Attività di campionamento, studio, mappatura di aggiornamento dei focolai con realizzazione di una rete di rilevamento.

Attività di divulgazione di dati e informazioni di utilità pubblica per la lotta alle zanzare e acquisto di strumenti e macchinari speciali.

Art. 2 Finanziamento

1) la spesa dell'intervento è stimata in Euro 397.380,07 (IVA 20% inclusa) da ripartirsi tra i singoli Comuni così come risulta dall'allegato "A" al presente accordo.

Ciascun Ente attribuisce alla Città di Alessandria la quota a suo carico come segue:

- contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, assunzione formale dell'impegno di spesa da parte dell'organo competente, relativo all'onere di carico del Comune per l'intervento e per le spese generali di accordo di programma, con obbligo di devoluzione della somma stanziata all'Ente promotore;

- erogazione delle somme assegnate entro dieci giorni dalla richiesta della Città di Alessandria che dovrà essere effettuata al maturare dei debiti verso ditte e/o professionisti incaricati per le finalità di cui all'art. 1.

2) I Comuni aderenti, con la sottoscrizione del presente accettano irrevocabilmente l'assegnazione diretta alla Città di Alessandria della quota contributiva assegnata dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 24/10/1995 n. 75 autorizzando la stessa Regione ad accreditare detti contributi direttamente e senza altre formalità all'Ente promotore.

3) La Città di Alessandria, al termine dell'intervento, presenterà a tutti gli aderenti, dettagliato rendiconto delle somme attribuite e spese, restituendo eventuali economie

Eventuali ulteriori contributi che verranno acquisiti in corso di validità dell'accordo relativamente alle attività oggetto del presente atto, verranno destinati al potenziamento dell'attività di coordinamento e di campo e all'abbattimento delle spese di trattamento per risaie a carico dei Comuni interessati.

Art. 3 Modalità' e Tempi

L'Ente promotore, acquisiti gli impegni di spesa di cui all'art. 2.1 e approvato il presente accordo, da pubblicarsi sul B.U.R. ai sensi dell'art. 34, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, provvederà all'acquisto di materiali e attrezzature necessari per gli interventi e all'appalto del servizio di disinfestazione e individuerà idoneo personale tecnico di campagna per la mappatura e il monitoraggio dei focolai e verifica dell'efficaci degli interventi effettuati, secondo le prescrizioni e indicazioni del piano di fattibilità e provvederà alla divulgazione e informazione.

Gli interventi di cui al presente accordo si dovranno concludere entro il 30 novembre 2005.

Gli interventi verranno attuati sui territori di tutti i singoli Comuni aderenti all'Accordo secondo il piano di lotta alle zanzare predisposto e tutto il materiale acquisito sarà messo a disposizione dei Comuni aderenti.

**Art. 4
Vigilanza**

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma è svolto da un collegio presieduto dal Sindaco della Città di Alessandria e composto dai Sindaci dei Comuni aderenti o da un rappresentante dagli stessi designato.

Detto collegio si riunirà allorquando il Presidente o due membri ne facciano richiesta. La sede del collegio è convenzionalmente stabilita presso la Città di Alessandria.

**Art. 5
Arbitrato**

Qualsiasi controversia concernente il presente accordo sarà risolta in conformità del Regolamento di arbitrato della Associazione Italiana per l'Arbitrato da un collegio arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto in Alessandria il 12.04.2005

Citta' di Alessandria	Comune di Alluvioni Cambio
Il Sindaco Mara Enrica Scagni	Il Sindaco Cecilia Gaggio
Comune di Basaluzzo	Comune di Borgoratto Alessandrino
Il Sindaco Remo Bollano	Il Sindaco Maurizio Lanza
Comune di Bosco Marengo	Comune di Capriata D'Orba
Il Sindaco Angela Lambozorio	Il Sindaco Pier Sandro Cassulo
Comune di Casal Cermelli	Comune di Castellazzo Bormida
Il Sindaco Francesco Zanini	Il Sindaco Domenico Ravetti
Comune di Francavilla Bisio	Comune di Fresonara
Il Sindaco Mario Mazzarello	Il Sindaco Andrea Morasca
Comune di Frugarolo	Comune di Monte Castello
Il Sindaco Pietro Gazzaniga	Il Sindaco Carlo Piccotti
Comune di Novi Ligure	Comune di Ovada
Il Sindaco Lorenzo Robbiano	Il Sindaco Andrea Luigi Oddone
Comune di Pasturana	Comune di Pietra Marazzi
Il Sindaco Giuseppina Maria Pomerio	Il Sindaco Maria Grazia Spano'
Comune di Pivera	Comune di Predosa
Il Sindaco Renzo Pagella	Il Sindaco Mario Trucco
Comune di Rivarone	Comune di Sale Monferrato
Il Sindaco Massimo Ponta	Il Sindaco Angelo Barco
Comune di Sezzadio	Comune di Silvano D'Orba
Il Sindaco Giovanni Battista Sardi	Il Sindaco Giuseppe Coco
Comune di Tagliolo Monferrato	Comune di Tassarolo
Il Sindaco Franca Repetto	Il Sindaco Giuseppe Cavriani

Comune di Tornaco (Novara)

Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 tra i Comuni di Tornaco, Borgolavezzaro, l'Amministrazione provinciale di Novara e L'associazione Irrigazione Est Sesia di Novara

Il Sindaco

Visto l'Accordo di programma tra i Comuni di Tornaco e Borgolavezzaro, l'Amministrazione Provinciale di Novara e l'Associazione Irrigazione Est Sesia di Novara, sottoscritto in data 23 marzo 2005 ed allegato al presente atto in modo da formarne parte integrante e sostanziale,

Considerato che il Comune di Tornaco è il soggetto promotore ed attuatore dell'accordo,

Visto l'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267

decreta

Di approvare, a tutti gli effetti di legge, l'allegato Accordo di programma tra i Comuni di Tornaco e Borgolavezzaro, l'Amministrazione Provinciale di Novara e l'Associazione Irrigazione Est Sesia di Novara per l'interruzione del flusso inquinante ed il recupero ambientale del cavo Plezza.

Tornaco, 29 marzo 2005

Il Sindaco
Giuseppe Cremona

Allegato

Comune di Tornaco
Comune Borgolavezzaro
Amministrazione Provinciale di Novara
Consorzio di Bonifica Integrale Est- Sesia

Accordo di programma ex art. 34 D.Lgs. 267/2000 per l'interruzione del flusso inquinante ed il recupero ambientale del Cavo Plezza

Premesso

Che il territorio della Bassa Novarese corre il rischio di impoverimento delle risorse naturali ed il bisogno di prendersi cura e salvaguardare il patrimonio naturale residuo è sempre più sentito ed impellente insieme alla necessità di recuperare e ripristinare i luoghi che possiedono specifiche potenzialità naturalistiche.

Che il Cavo Plezza, il più significativo fontanile della Bassa Novarese (per dimensioni, portata, bellezza) ci offre la possibilità di incrementare la quantità di naturalità presente sul territorio attraverso un progetto di recupero e ripristino ambientale in assoluta armonia e coerenza con la pianificazione regionale e provinciale.

Tra

il Comune di Tornaco, in persona di Cremona Giuseppe Sindaco

il Comune di Borgolavezzaro, in persona di Rampi Elisabetta Sindaco

l'Amministrazione Provinciale di Novara, in persona di Vedovato Sergio Presidente, rappresentato dall'Assessore delegato Paracchini Franco Enrico

l'Associazione Irrigazione Est Sesia Consorzio di Irrigazione e Bonifica in persona di Caresana Giuseppe Presidente

si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1
Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del seguente accordo di programma.

**Art. 2
Coordinamento**

Le parti di comune intesa indicano il Comune di Tornaco quale Ente coordinatore per l'attuazione del presente accordo.

L'Ente Coordinatore promuove e coordina le azioni atte a raggiungere gli obiettivi determinati dal presente accordo, convoca e coordina il Gruppo di Lavoro, dà tempestiva informazione alle parti delle azioni da intraprendere e dei risultati raggiunti.

Nell'adozione delle decisioni da parte dei soggetti contraenti ci si avvale del gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'art. 4.

**Art. 3
Oggetto dell'accordo**

Il presente accordo è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- interrompere il flusso inquinante che, attraverso la falda, s'immette nel corso d'acqua;
- realizzare il recupero e ripristino ambientale del fontanile dalla sorgente (centro abitato di Tornaco) a Borgolavezzaro (confine con la Lomellina).

Il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra verrà realizzato mediante

l'attuazione degli interventi previsti dall'allegato al presente provvedimento che forma parte integrante dello stesso.

Art 4 Gruppo di Lavoro

Le parti, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3 del presente Accordo di Programma, si avvalgono di un Gruppo di Lavoro composto dai seguenti soggetti che dovranno indicare un proprio rappresentante all'interno del Gruppo di Lavoro: Comune di Tornaco, Comune di Borgolavezzaro, Amministrazione Provinciale di Novara, Est-Sesia Consorzio di Bonifica Integrale di Novara, A.R.P.A. Novara di Novara, Burchvif Associazione Ambientale Culturale Borgolavezzaro, Torghenver Associazione Ambientale e Culturale Tornaco, Sovrainendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte Torino, Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Novara.

I componenti del gruppo di lavoro contribuiscono al perseguimento ed al controllo dei citati obiettivi sulla base delle proprie specifiche capacità e competenze.

Il gruppo di lavoro in particolare contribuisce alla quantificazione dei costi relativi alla realizzazione degli interventi necessari al conseguimento degli obiettivi e all'individuazione delle possibili fonti di finanziamento a cui eventualmente accedere.

Art. 5 Durata dell'accordo

Per il raggiungimento degli obiettivi si prevede di stabilire in 5 anni la durata dell'accordo con possibilità di proroga qualora si verificasse la necessità di un lasso di tempo maggiore. E' facoltà di ciascuna delle parti recedere dal presente accordo senza oneri aggiuntivi.

Art. 6 Progettazione e assistenza legale

Il Responsabile del procedimento del Comune coordinatore potrà valutare la possibilità di affidare, nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia, nonché dalle risorse disponibili, incarichi professionali al medesimo soggetto già affidatario dello studio preliminare di fattibilità, sentito il parere del gruppo di lavoro.

Il Comune coordinatore potrà, nei limiti delle risorse disponibili, conferire gli incarichi di consulenza e assistenza legale, che si ritenessero necessari.

Art. 7 Rinvio

I soggetti aderenti al presente accordo si impegnano, previa quantificazione del costo degli interventi, a reperire i finanziamenti necessari all'attuazione dello stesso, nonché a garantirne con successivi atti la copertura finanziaria.

Art. 8 Procedimento d'appalto

Le procedure d'appalto sono espletate dal Responsabile competente in qualità di Responsabile del procedimento ex L. 109/94 e s.m.i. del Comune coordinatore, previa intesa con il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Borgolavezzaro e del Responsabile dell'area tecnica dell'Amministrazione Provinciale di Novara.

Verrà in ogni caso assicurato il supporto tecnico-giuridico dei Segretari Comunali degli Enti promotori dell'accordo, anche in sede di svolgimento della gara.

Art. 9 Ripartizione delle spese

Tutte le spese connesse all'attività del presente accordo saranno ripartite, previo successivi accordi, tra le parti contraenti.

Art. 10 Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere in esecuzione alle procedure di affidamento dell'incarico e di gara verrà fatto riferimento al Comune di Tornaco, nella sua qualità di Comune coordinatore - fatta salva la solidarietà del Comune di Borgolavezzaro e dell'Amministrazione Provinciale, del Consorzio di Bonifica Integrale Est-Sesia nella misura di cui al precedente articolo 9.

Le spese e gli oneri in genere afferenti il contenzioso saranno sostenuti dal Comune di Tornaco che successivamente opererà la ripartizione nei confronti degli altri enti promotori dell'accordo, secondo il criterio di cui al precedente art. 9.

Per ogni controversia è competente il foro di Novara.
Datato 23/3/2005

Comune di Tornaco F.to Giuseppe Cremona - Comune di Borgolavezzaro F.to Elisabetta Rampi - Amministrazione provinciale di Novara F.to Paracchini Franco - Associazione Irrigazione Est Sesia F.to Caresana Giuseppe

Allegato

Obiettivo A

- interruzione del flusso inquinante che, attraverso la falda, s'immette nel corso d'acqua.

L'apporto dei fanghi nel cavo Plezza potrebbe essere interrotto in modo efficace mediante la messa in opera di trincee drenanti che interrompano il flusso inquinante diretto all'alveo.

Tali trincee dovrebbero essere progettate secondo i seguenti criteri:

- 1) Lunghezza pari al fronte individuato di immissione dei fanghi lungo le sponde del Plezza.
- 2) Profondità inferiore di almeno 1 metro rispetto alla base della falda freatica.
- 3) Rivestimento impermeabile del fondo, al di sotto della base della falda, mediante telo HDPE
- 4) Rivestimento drenante lungo le pareti, trattenuto in sito da georete.

Obiettivo B

- il recupero e ripristino ambientale del fontanile dalla sorgente (centro abitato di Tornaco) a Borgolavezzaro (confine con la Lomellina).

Obiettivi del recupero e ripristino ambientale sono la creazione di un'area dalla duplice valenza: una naturalistica e l'altra di fruizione attenta ed intelligente da parte dei cittadini.

Per ciò che concerne le valenze naturalistiche non vi è dubbio che il Cavo Plezza possieda tutte le potenzialità per essere habitat ideale rispetto non solo a specie animali divenute ormai rare (per es. volpe, tasso, puzzola, picchio rosso maggiore, picchio verde, martin pescatore, ramarro, gambero di fiume, lampreda, licena delle risaie, cervo volante.....) ma anche come scrigno di biodiversità delle specie più comuni che, in una campagna così antropizzata come la nostra, trovano difficoltà non solo a vivere e riprodursi ma anche semplicemente ad esistere.

Per esprimere queste potenzialità sarà necessario provvedere, attraverso uno specifico piano di assestamento forestale, e dopo aver bonificato l'intera area dalla presenza di varie tipologie di rifiuto, al recupero vegeta-

zionale mediante la ricostruzione della vegetazione autoctona originaria (salici, ontani, farnie, carpini olmi, berrette da prete, biancospini, noccioli, prugnoli, viburni....).

Grande importanza riveste, naturalmente, la componente acquatica che, quando avrà riacquisito l'antica qualità, potrà ospitare comunità bentoniche ben articolate che potranno favorire lo sviluppo di altrettante ben articolate comunità ittiche.

Per arricchire la diversità biologica si potrà anche progettare la formazione di habitat idonei a specie della vegetazione acquatica, palustre ed igrofila di interesse scientifico e naturalistico.

Per ciò che concerne la fruizione da parte dei cittadini non vi è dubbio che il corso d'acqua, con le sue fasce ripariali, oltre a garantire una continuità ecologica sul territorio potrà offrire occasioni di fruizione ricreativa ed estetica e, più in generale, migliorare la qualità della vita.

Una stradina sterrata perfettamente inserita nella vegetazione della riva (che potrebbe anche alternarsi in riva destra e sinistra per mezzo di uno o più ponticelli in legno) potrà mettere in comunicazione Tornaco con Borgo e potrà essere percorsa a piedi, in bike, a cavallo....

Nulla vieta, in seguito, di connettere a questa sezione di corridoio ecologico

una nuova sezione dal Cavo Plezza a Vignarello mediante l'arredo a verde delle fasce laterali della stradina sterrata esistente o di scendere, con una tipologia simile di intervento, da Borgo fino a Mortara.

Fattori di arricchimento e di valorizzazione di questa green-way potranno essere, poi, alcune emergenze presenti sull'area coinvolta nel progetto o nelle sue immediate vicinanze: sono i manufatti in mattoni a vista che costituiscono le opere idrauliche che attraversano il fontanile (ponti e ponti canale) che meritano di essere restaurate e rese godibili, la chiesetta di Santo Stefano, le stesse, alte, rive sabbiose, antiche vestigia dello scavo manuale dell'alveo, il sito archeologico, l'oasi naturalistica del Campo della Sciura.

Una buona didascalizzazione illustrativa e punti di sosta con panchine e tavoli rustici potranno, poi, arricchire ed abbellire ulteriormente il percorso.

Provincia di Asti

Accordo di Programma fra Provincia di Asti e Comune di Castell'Alfero per progettazione e realizzazione di una rotatoria in frazione Callianetto nel Comune di Castell'Alfero

Articolo 1 (Premesse)

(omissis)

Articolo 2 (Finalità ed obiettivi)

L'obiettivo del presente Accordo di Programma consiste nella progettazione e realizzazione di una rotatoria in frazione Callianetto, all'incrocio fra la S.P. n. 36 "Cardona -Asti per Tonco", la S.P. n. 53 "Montechiaro -Asti per Callianetto", strade comunali via Martinetti e via Bine (Serra Perno) nel Comune di Castell'Alfero, ed alla successiva cessione al Comune di Castell'Alfero della gestione dell'aiuola centrale della stessa con realizzazione di nuove opere di urbanizzazione, con creazione di marciapiedi, parcheggi ed illuminazione dell'intervento.

L'opera è finalizzata ad adeguare la viabilità all'aumento considerevole di traffico automobilistico nonché a

garantire un adeguato coefficiente di sicurezza al traffico pedonale circolante nella zona.

Articolo 2 bis (Allegati)

Sono allegati al presente Accordo, quali parti integranti e sostanziali:

sotto la lettera A: planimetria in cui vengono individuate le aree interessate dal presente accordo e più precisamente:

Area I = zona, individuata dal colore verde, su cui la Provincia di Asti realizzerà l'intervento;

Area II = zona, individuata dal colore arancio, su cui il Comune di Castell'Alfero completerà l'intervento;

(omissis)

Articolo 3 (Approvazione ed applicazione del progetto)

(omissis)

Articolo 4 (Contenuti)

(omissis)

Articolo 5 (Impegni della Provincia di Asti) (Impegni della Provincia di Asti)

La Provincia di Asti, in qualità di Ente titolare del bene oggetto dell'intervento, si impegna:

-a predisporre i progetti delle opere da realizzare sull'"Area I" ed "Area II", ai sensi della Legge n. 109/94, nonché del regolamento di attuazione 554/99, sulla base del calendario degli impegni e dei lavori previsto dal presente Accordo di Programma all'articolo 9 (attività già posta in atto);

-a svolgere tutte le attività tecniche-amministrative connesse alla realizzazione dell'opera nell'"Area I" ;

-a co-finanziare l'opera per l'importo di euro 77.468,63 (settantasettemilaquattrocentosessantotto/63);

-ad appaltare l'esecuzione delle opere da realizzare nell'"Area I" nel rispetto delle normative vigenti in materia di lavori pubblici (attività già posta in atto);

-a svolgere tutte le attività connesse con l'esecuzione delle opere da realizzare nell'"Area I" quali direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi ecc.;

-a verificare la congruenza delle opere che verranno realizzate dal Comune di Castell'Alfero nell'"Area II" con il progetto realizzato dalla Provincia di Asti;

-a completare l'intervento da realizzarsi nell'"Area I" nel termine di anni uno dalla firma del presente accordo esclusi il tappeto di usura ed opere complementari, in modo che la strada sia comunque percorribile per quella data;

-a cedere in gestione gratuita al Comune di Castell'Alfero: l'aiuola centrale della rotatoria e l'impianto di illuminazione accessorio realizzato con l'intervento;

-a rilasciare le autorizzazioni atte alla realizzazione dell'intervento.

Articolo 6 (Impegni del Comune di Castell'Alfero)

Il Comune di Castell'Alfero si impegna:

-al rilascio di tutte le autorizzazioni e concessioni di sua competenza relative alla realizzazione della rotatoria all'incrocio fra la S.P. n. 36 "Cardona -Asti per Tonco", la S.P. n. 53 "Montechiaro -Asti per Callianetto", strade comunali via Martinetti e via Bine (Serra Perno) nel massimo di giorni trenta dalla richiesta (attività già posta in atto);

-a svolgere tutte le attività tecniche-amministrative connesse alla realizzazione dell'opera nell'"Area II";

-ad appaltare ed a richiedere l'esecuzione delle opere da realizzare nell'"Area II" nel rispetto delle normative vigenti in materia di lavori pubblici, attenendosi alla progettazione realizzata dalla Provincia di Asti;

-a co-finanziare l'opera di competenza della Provincia ("Area I") nella misura di euro 50.988,00 (cinquantamilanovecentottantotto/00);

-a finanziare integralmente l'intervento di competenza del Comune stesso ("Area II") avendo allo scopo impegnato la somma di euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00);

-alla realizzazione degli interventi nell'"Area II" nel termine di diciotto mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, coordinando i medesimi con quelli di competenza della Provincia;

-a prendere in gestione gratuita:

l'area centrale corrispondente all'aiuola della rotatoria in oggetto con l'accettazione delle condizioni previste nel disciplinare allegato al presente documento sotto la lettera C;

l'impianto di illuminazione per quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva dell'allacciamento alla rete elettrica e del pagamento della conseguente fornitura;

-a provvedere alla manutenzione dei marciapiedi che verranno realizzati dall'intervento di cui in oggetto.

Articolo 7 (Copertura finanziaria)

7.1 Il costo complessivo previsto dell'intervento sull'area I ammonta ad euro 129.114,22 (centoventinove-milacentotquattordici/22);

La sua copertura finanziaria è assicurata nel seguente modo:

-il Comune di Castell'Alfero s'impegna a finanziare l'opera per l'importo di euro 50.988,00 (cinquantamilanovecentottantotto/00);

-la restante parte di finanziamento è a carico della Provincia di Asti.

7.2 Il costo complessivo previsto dall'intervento sull'area II ammonta a euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) totalmente a carico del Comune di Castell'Alfero.

Articolo 8 (Modalità attuative)

(omissis)

Articolo 9 (Tempi e periodo di realizzazione)

L'attuazione delle iniziative dovrà rispettare la seguente tempistica.

9.1 La Provincia di Asti s'impegna:

-a completare l'intervento nell'"Area I" nel termine di anni uno dalla sottoscrizione del presente accordo di programma, esclusi il tappeto di usura ed opere complementari, in modo che la strada sia comunque percorribile per quella data;

9.2 Il Comune di Castell'Alfero s'impegna:

-al rilascio di tutte le autorizzazioni e concessioni di sua competenza relative alla realizzazione della rotatoria all'incrocio fra la S.P. n. 36 e la S.P. n. 53 nel massimo di giorni trenta dalla richiesta (attività già posta in essere);

-a completare i lavori relativi all'"Area II" entro diciotto mesi dalla sottoscrizione del presente accordo di programma.

Articolo 10 (Competenze ad opera ultimata)

(omissis)

Articolo 11 (Durata)

11.1 (omissis)

11.2 Il presente Accordo di Programma ha una durata di anni tre, ma potrà essere prorogato, per motivate esigenze, con il consenso unanime dei soggetti firmatari.

11.3 (omissis)

Articolo 12 (Modalità operative)

(omissis)

Articolo 13 (Controversie)

(omissis)

Sottoscrivono il presente accordo:

per la Provincia di Asti: Il VicePresidente Giorgio Domenico Musso

per il Comune di Castell'Alfero: Il Sindaco Angelo Marengo

Asti, 14 febbraio 2005

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Loreglia (Verbano Cusio Ossola)

Statuto comunale (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31.03.2005)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Denominazione e caratteristiche

1. Il Comune di Loreglia, Ente locale autonomo, rappresenta l'intera comunità e ne cura unitariamente gli interessi nel rispetto delle caratteristiche storiche e culturali, ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.

2. Il Comune, classificato come "montano", evidenzia:

- nella distribuzione degli insediamenti abitativi, caratteristiche di comunità di valle, in quanto più frazioni raccolgono i residenti pur costituendo insieme una entità sociale che ha forte il senso di appartenenza allo stesso gruppo, condividendone il comune destino;

- nelle attività lavorative, un marcato spirito d'impresa: infatti le molte imprese artigiane, sostegno primario dell'economia, esprimono capacità operative singole e volontà di affermazione collettiva;

- nei costumi sociali, un forte legame con la tradizione, che tramanda essenzialmente nelle feste e nei riti collettivi un sentimento di pietà e di condivisione solidale della storia del paese;

- nelle aspettative, un comune senso di affermazione civile, nel senso di saper sviluppare le potenzialità dell'ambiente e dell'individuo, al fine di capovolgere la tendenza all'abbandono della montagna.

Art. 2**Finalità**

1. Il Comune si ispira ai valori della fede cristiana, della Costituzione Italiana e ai principi esplicitati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, secondo la quale il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di persona ad ogni essere umano.

2. Assicura alla famiglia, fondata sul matrimonio, che riconosce come soggetto sociale, la possibilità di adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento giuridico nel rispetto della parità fra i sessi.

3. Promuove e aderisce, nel rispetto delle leggi della Repubblica ed in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali, a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti Locali di altri Paesi, anche al fine di cooperare alla costituzione dell'Unione Europea ed al superamento delle barriere tra popoli e culture.

4. Ribadisce il valore insostituibile della Pace Universale e si impegna a favorire occasioni di incontro, di confronto, di dialogo tra diverse realtà politiche, sociali, culturali, religiose ed etniche.

5. Attua nella propria azione amministrativa i principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità, nonché di economicità ed efficacia.

6. Promuove un equilibrato sviluppo socio - economico del territorio nel suo complesso, sia garantendone l'integrità e la corretta utilizzazione anche attraverso il patrimonio comunale nonché valorizzando le caratteristiche sociali, culturali e produttive di ciascuna frazione.

Art. 3**Programmazione e forme di cooperazione**

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà, tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4**Territorio e sede comunale**

1. Il Comune di Loreglia è costituito dalle frazioni Loreglia e Chesio, storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il Comune di Loreglia ha una estensione di Kmq 9,20 e confina con i Comuni di: Quarna Sotto, Germagno, Casale Corte Cerro, Valstrona e Ornavasso.

3. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nel centro abitato di Loreglia, che è il capoluogo. Sulla facciata dello stesso sono esposte in maniera permanente le bandiere italiana, regionale ed europea.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi della propria sede.

Art. 5**Albo Pretorio**

1. Un apposito spazio del Palazzo Civico è destinato ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6**Stemma e gonfalone**

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Loreglia" e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 6 gennaio 1961.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con DPR 11.02.1977 n. 422.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

TITOLO II**ORDINAMENTO ISTITUZIONALE****CAPO I****ORGANI DEL COMUNE****Art. 7****Organi**

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. Le attribuzioni ed i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

CAPO II**CONSIGLIO COMUNALE****Art. 8****Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale è espressione della comunità locale che lo elegge, riunita in corpo elettorale, secondo la disciplina stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio, in virtù della sua funzione di rappresentanza della comunità, è titolare del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, direttive contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'Ente. Indirizza altresì l'attività dell'Ente con atti fondamentali di carattere normativo e programmatico.

4. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla Legge.

5. Il Consiglio nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni nei soli casi espressamente riservati dalla legge. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate secondo le modalità previste dal regolamento ed entro i termini di decadenza del precedente incarico, o, comunque, almeno tre giorni prima della scadenza dell'eventuale termine di proroga. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro i termini di cui sopra, provvede il Sindaco, con un suo atto comunicato al Consiglio nella prima adunanza utile.

6. Il Consiglio Comunale ha competenza sulla adozione degli atti amministrativi fondamentali previsti dalle leggi vigenti.

7. L'esercizio delle suddette funzioni non può essere oggetto di delega.

8. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal Regolamento approvato a maggioranza assoluta che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte.

9. Il regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute.

Art. 9

Composizione e durata in carica

1. Le norme relative alla composizione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10

Insediamento del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nella prima seduta il Consiglio deve provvedere nel seguente ordine:

- convalida degli eletti. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione dei dimissionari e degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

- giuramento del Sindaco ;
- comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la Giunta Comunale.

Art. 11

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze: a parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. Un Consigliere può essere oggetto di istanza di decadenza se non interviene, senza giustificazione, ai lavori del Consiglio per tre sedute consecutive.

4. L'istanza di decadenza può essere proposta da uno o più Consiglieri comunali. Sulla decadenza si pronuncia il Consiglio comunale almeno 10 giorni dopo l'avvenuta notifica, per mezzo di messo del Comune e con le modalità previste dal codice di procedura civile, della relativa proposta al diretto interessato. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio assegnati al Comune. Prima del voto sulla decadenza, il Consiglio comunale ha l'obbligo di esaminare le eventuali controdeduzioni prodotte dall'interessato, il quale ha facoltà di depositarle preventivamente agli atti del Consiglio oppure di esporle direttamente in aula nel corso del dibattito.

Art. 12

Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate in forma scritta al Consiglio; esse sono immediatamente registrate al protocollo nell'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, deve provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione risultante dal protocollo dell'Ente.

Art. 13

Prerogative e diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Ciascun Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

3. Ciascun Consigliere ha diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Il regolamento prevede tempi tassativi entro i quali la Giunta e il Sindaco sono tenuti a rispondere.

4. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti del Comune, delle Istituzioni da esso dipendenti e dei relativi atti preparatori.

5. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. E' tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. I Consiglieri hanno diritto di esercitare il controllo sugli atti della Giunta con le modalità stabilite dalla legge.

7. Su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro il termine non superiore a venti giorni e ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti, presentando contestualmente idonea proposta di delibera, al fine di consentire l'espressione dei pareri previsti dalla legge.

8. I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità previste dal regolamento del Consiglio.

Art. 14

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 gg., decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato, con modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, composti da uno o più componenti, secondo le modalità previste nel regolamento, dandone comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale. Qualora costituiti, devono procedere alla designazione del capigruppo: ove non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 16

Conferenza dei capigruppo

1. I capigruppo sono nominati dai rispettivi gruppi consiliari entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio.

2. Ai capigruppo consiliari sono trasmesse in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, tutte le deliberazioni della Giunta comunale: i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

3. La trasmissione è validamente effettuata anche per via telematica o a mezzo fax, se il destinatario ha preventivamente accettato questa forma, comunicando il numero di fax o l'indirizzo telematico.

Art. 17 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può istituire, con apposita deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, commissioni a carattere permanente o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno e con criterio proporzionale.

2. Il numero delle commissioni, le rispettive materie di competenza, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità sono stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.

3. Alle commissioni è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori del Consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte all'esame del Consiglio.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 18 Forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; in tal caso la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Le modalità di funzionamento di dette commissioni, se istituite, saranno stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 19 Sessioni e convocazioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

2. Le sedute ordinarie si svolgono per l'esame del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sedute straordinarie hanno luogo su richiesta del Sindaco o della Conferenza dei Capigruppo o di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune o a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta.

4. La riunione in seduta straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla richiesta della Conferenza dei Capigruppo o di un quinto dei consiglieri di cui al comma precedente, salvo quanto previsto dalla legge per la discussione della mozione di sfiducia.

5. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, cui compete la determinazione della data dell'adunanza e la compilazione dell'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione è effettuata dal Vice-Sindaco e, in mancanza, dall'Assessore anziano.

6. L'avviso di convocazione, comprendente l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio, almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e consegnato dal Messo comunale, che rilascia dichiarazione scritta al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:

Almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

Almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

Almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza;

7. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale. In mancanza di elezione di domicilio, la consegna verrà effettuata presso la sede comunale.

Art. 20 Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono valide con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, tranne i

casi in cui la legge e il presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata; in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, escludendo dal calcolo il Sindaco.

2. La seduta di seconda convocazione dovrà avere luogo in un altro giorno e dovrà essere comunicata, anche con fonogramma, ai consiglieri non intervenuti nella seduta di prima convocazione.

3. Il consiglio comunale può procedere alla convocazione di una seduta in seconda convocazione, anche se tale eventualità non era stata prevista nell'avviso di convocazione della prima seduta.

4. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge o il presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata.

5. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- coloro che si astengono;

- coloro che escono dalla sala prima della votazione;

6. Le deliberazioni sono adottate, nelle votazioni a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi, computando le schede bianche e nulle.

Art. 21 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; il Sindaco provvede ad informare la cittadinanza mediante adeguate forme di pubblicità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento stabilisce altresì i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce in seduta riservata.

3. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale, il Consiglio Comunale può essere convocato - relativamente alla discussione su tali materie - in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini con diritto di parola.

Art. 22 Votazioni

1. Le votazioni sulle deliberazioni del Consiglio Comunale si svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dal regolamento.

2. Sono da assumere comunque a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento personale e sulla valutazione dell'azione svolta.

Art. 23 Mozione di sfiducia e scioglimento del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.

Art. 24 Scioglimento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con le modalità e nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni del nuovo consiglio e della nuova Giunta e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

CAPO III GIUNTA COMUNALE

Art. 25 Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco per l'attuazione del programma di governo approvato dal Consiglio e adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi, dei programmi ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verifica inoltre la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. L'attività della Giunta è improntata ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Gli Assessori possono, con delega del Sindaco, essere preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale. Delle deleghe rilasciate agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio comunale.

4. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata in ogni momento dal Sindaco.

5. È Vice-Sindaco l'Assessore cui è attribuita dal Sindaco una delega generale di tutte le funzioni ad esso spettanti.

6. È Assessore anziano l'assessore più anziano di età: egli, in caso di assenza o impedimento sia del Sindaco che del Vice-Sindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco.

Art. 26 Composizione e nomina

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro assessori, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti, normalmente, tra i consiglieri. Possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa, o professionale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 27 Cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

2. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 1, non possono contemporaneamente far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

4. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore, può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato in tale carica.

Art. 28 Revoca, dimissioni, decadenza

1. Il Sindaco può procedere alla revoca e sostituzione di uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

2. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco e sono irrevocabili fin dal momento in cui sono assunte al protocollo del Comune.

3. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio comunale oppure in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

4. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 29 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice-Sindaco. In caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore anziano.

2. La modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

3. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

4. Le votazioni hanno luogo in modo palese. In caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Tuttavia, su richiesta del Sindaco o di un Assessore, ad esse possono assistere i Responsabili dei Servizi.

6. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, che non sia un mero atto di indirizzo, deve essere corredata del parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. Se la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, va espresso il solo parere di regolarità tecnica. Nella deliberazione deve darsi atto dell'acquisizione dei pareri, indicando se essi siano favorevoli o meno.

Art. 30 Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione non attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario, dei dirigenti e dei funzionari. In particolare:

a) approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e le sue variazioni;

b) adotta in via d'urgenza, e salvo ratifica da parte del Consiglio Comunale, le variazioni di bilancio;

c) delibera i prelevamenti dal fondo di riserva e le richieste di anticipazioni di tesoreria;

d) adotta atti di indirizzo nei confronti dei Responsabili dei Servizi;

e) autorizza le citazioni ed i ricorsi in sede giurisdizionale e la resistenza in giudizio del Comune;

f) approva i progetti delle opere pubbliche;

g) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale;

h) approva la dotazione organica;

i) nomina i componenti delle Commissioni comunali, fatti salvi i casi in cui la legge espressamente attribuisce tale competenza al Consiglio comunale;

j) coadiuva il Sindaco nell'attività di vigilanza sull'operato dei dirigenti ed adotta gli atti di controllo sulla gestione.

3. La Giunta coadiuva altresì il Sindaco nell'esercizio dell'attività propositiva nei confronti del Consiglio e, in particolare, approva la proposta di bilancio preventivo e di rendiconto di gestione da sottoporre al Consiglio comunale, unitamente agli altri allegati.

CAPO IV IL SINDACO

Art. 31

Funzioni generali del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione, rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti con le competenze conferite dalla legge e dal presente Statuto. E' di diritto Ufficiale del Governo.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 32

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, oltre ad esercitare le funzioni espressamente attribuitegli dalla legge in qualità di Ufficiale di Governo:

- garantisce l'unità di indirizzo politico, amministrativo e programmatico, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento;

- nomina e revoca gli Assessori;

- definisce l'ordine del giorno delle sedute della Giunta, d'intesa con gli Assessori e sentito il Segretario generale del Comune e gli altri dirigenti e/o funzionari;

- su autorizzazione della Giunta, sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, come attore o convenuto e promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti conservativi e le azioni possessorie;

- promuove iniziative, sentita la Giunta, per concludere accordi di programma con gli altri enti;

- esercita il potere di coordinamento, attribuitogli dalla legge, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, sugli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;

- può delegare proprie funzioni in modo permanente o temporaneo agli Assessori;

- nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. In caso di inadempienza, vi provvede direttamente il Sindaco ;

- convoca i comizi per i referendum comunali;

- adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge ;

- nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;

- conferisce e revoca al Segretario comunale, previa delibera di Giunta comunale, le funzioni di Direttore Generale;

- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;

- a) - esercita le competenze, già del Prefetto, in materia di informazioni su situazioni di pericolo per calamità naturali;

- esercita ogni altra competenza espressamente attribuitagli dalla legge nella sua qualità di Capo dell'Amministrazione;

- b) - conferisce gli incarichi di messo notificatore.

Art. 33

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati senza computare, a tal fine, il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. In caso di inosservanza il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto, che provvede alla convocazione del Consiglio.

Art. 34

Dimissioni, impedimento, assenza, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco.

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade ed il Consiglio viene sciolto. Tuttavia, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio: fino ad allora le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco. Le dimissioni del Sindaco provocano lo scioglimento del Consiglio comunale con contestuale nomina di un commissario.

2. Le dimissioni del Sindaco devono essere comunicate dal medesimo al Consiglio comunale e diventano irrevocabili, producendo l'effetto di cui al precedente comma 1. trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione. Se durante tale periodo le dimissioni vengono ritirate, ne deve essere data comunicazione al Consiglio a cura del Sindaco stesso.

3. Le cause di decadenza dalla carica di Sindaco sono previste dalla legge.

4. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dell'esercizio della funzione. Nel caso in cui anche il Vice-Sindaco sia assente, impedito o sospeso dalla funzione, provvede alla sostituzione l'assessore più anziano d'età. In mancanza anche di un Assessore, il Segretario comunale riferisce senza ritardo al Prefetto, affinché siano adottati i necessari provvedimenti per assicurare il funzionamento dell'Amministrazione.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I

UFFICI E PERSONALE

Art. 35

Principi strutturali ed organizzativi

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione dei ruoli tra gli organi elettivi, a cui sono affidate competenze d'indirizzo, di programmazione e di controllo, e gli organi burocratici, ai quali è affidata la gestione amministrativa e delle risorse umane e strutturali.

2. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità in modo da realizzare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'elevazione del livello di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini.

Nell'attuazione di tali criteri e principi i funzionari responsabili, coordinati dal Segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

Art. 36

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta il compito di definire gli obiettivi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 37

Struttura organizzativa

1. L'ordinamento strutturale dell'Ente è definito da un sistema di organizzazione flessibile, ordinato per "aree", strutture operative di massima dimensione, finalizzate a garantire l'efficacia dell'intervento nell'ambito di materie aventi caratteristiche omogenee.

2. Ad ogni area è preposto un responsabile che esercita funzioni di direzione dello stesso, con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti gestionali ed operativi di spesa nell'ambito degli stanziamenti assegnati, di gestione del personale e con responsabilità di risultato circa il perseguimento degli obiettivi assegnati, anche in termini di efficienza ed efficacia.

3. L'area è articolata in "Uffici", unità operative interne alla stessa, che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione.

4. L'Amministrazione assicura l'accrescimento delle capacità operative del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento e arricchimento professionale, riferiti alla evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

Art. 38

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente ed ad attuare gli indirizzi per raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 39

Funzione dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi, nell'ambito delle materie di competenza:

- approvano i ruoli dei tributi dei canoni;
- gestiscono le procedure di appalto e di concorso;
- provvedono agli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- stipulano, in rappresentanza dell'Ente, i contratti già deliberati;
- provvedono al rilascio delle autorizzazioni o concessioni;
- ordinano le spese;
- rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
- pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco.

2. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dal regolamento, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 40

Segretario Generale

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. In particolare:

- a. Presiede le commissioni di gara e di concorso per l'assunzione del personale;
- b. Sovrintende e coordina l'esercizio delle funzioni dei responsabili dei servizi, assicurando l'unitarietà dell'organizzazione comunale, nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi;
- c. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- d. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, curando la redazione dei relativi verbali.
- e. Vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e ne attesta l'avvenuta esecutività;
- f. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
- g. Nomina il Commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio di previsione. Nel provvedimento di nomina è determinato anche il compenso spettante al commissario. In tal caso il Segretario assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni, trascorsi i quali si sostituisce, mediante commissario, all'Amministrazione inadempiente, dandone immediata comunicazione al Prefetto per l'avvio della procedura di scioglimento. La medesima procedura è adottata nel caso in cui il Consiglio non adotti i provvedimenti di riequilibrio del bilancio.
- h. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori e dei

consiglieri, nonché le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia.

i. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco, compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna anche comportanti impegni di spesa.

2. In caso di impedimento sopravvenuto nel corso della seduta, il Consiglio e la Giunta scelgono uno dei loro membri a svolgere le funzioni del Segretario. L'assistenza del Segretario alle sedute è esclusa quando egli debba obbligatoriamente astenersi nei casi previsti dalla legge.

Art. 41

Direttore Generale

1. Il Sindaco può nominare, previa stipula di una convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti e previa deliberazione della Giunta comunale, un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica del personale e con contratto a tempo determinato, nel rispetto della legge e di quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera di Giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 42

Compiti e funzioni del Direttore Generale

1. I compiti e le funzioni del Direttore Generale sono definite dalla vigente normativa e dal Regolamento di cui al precedente articolo.

In particolare il Direttore Generale esercita le seguenti funzioni:

a)-predispone il piano dettagliato di obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione;

b) - svolge compiti di impulso, coordinamento e controllo nei confronti dei responsabili di servizio, risolvendo eventuali conflitti di competenza che dovessero insorgere tra gli stessi ed esercitando funzioni sostitutive in caso di assenza o impedimento, nonché di accertata inefficienza;

c) - presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale apicale, autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi dei responsabili di servizio, con l'osservanza delle norme organizzative vigenti, attribuisce i trattamenti economici accessori spettanti ai responsabili di servizio nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e a seguito di atto formale da adottarsi dagli organi collegiali competenti;

d)- determina, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Comunale e su proposta dei responsabili di servizio, l'orario di lavoro e l'orario di servizio del personale dipendente, nonché l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali;

e)- adotta, sentito il parere dei responsabili di servizio, provvedimenti di mobilità del personale tra i diversi settori, con esclusione della mobilità dei responsabili di Settore stessi, di competenza del Sindaco;

f)-predispone piani di attuazione, proposte, relazioni e programmi di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

g)-Organizza e dirige il personale coerentemente con gli indirizzi stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

h)- Promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

i)- promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

2. Contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale devono essere disciplinati i rapporti e le competenze con il Segretario Generale.

3. Nel caso in cui il Direttore Generale non sia nominato, le relative funzioni possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 43

Personale a contratto

1. Per la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione, il Comune, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, può ricorrere a contratto a tempo determinato di diritto pubblico o occasionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato.

2. Possono essere inoltre stipulati, anche al di fuori della dotazione organica e con criteri, modalità e limiti stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari di area direttiva, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente.

Tali contratti possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore al cinque per cento della dotazione organica dell'Ente, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco ed il relativo trattamento economico viene determinato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

CAPO II

SERVIZI PUBBLICI

Art. 44

Forme di gestione dei servizi pubblici

Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche economiche e di opportunità sociali;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si rende opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art. 45

Convenzioni

1. Per la gestione coordinata di determinate funzioni o servizi, ovvero per la realizzazione di opere pubbliche,

il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni e con altri Enti Pubblici.

2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge (fini, durata, forme di consultazioni degli enti contraenti, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie), sono approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 46 Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, a carattere imprenditoriale, può costituire con altri Comuni e la Provincia un consorzio secondo le norme vigenti.

2. Il Consiglio Comunale approva con la maggioranza prevista dalla legge la relativa convenzione unitamente allo statuto del Consorzio.

3. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del Consorzio dal Sindaco o da un suo delegato, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del Consorzio.

Art. 47 Accordi di programma.

1. Gli accordi di programma sono promossi per dare attuazione ad interventi che richiedano l'azione coordinata di più enti ed amministrazioni pubbliche.

2. La procedura è avviata dal Sindaco, quando il Comune di Loreglia abbia competenza primaria o prevalente nella realizzazione dell'intervento.

3. L'accordo di programma è definito e sottoscritto dal Sindaco, dai rappresentanti legali di tutte le amministrazioni interessate nonché dai soggetti pubblici a cui l'accordo ponga determinati obblighi o adempimenti.

4. Il contenuto dell'accordo di programma, oltre alla conformità a leggi statali e regionali, deve prevedere:

- i programmi delle opere da realizzare, gli obblighi e gli adempimenti dei soggetti partecipanti, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari;
- la composizione del collegio arbitrale cui compete la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO E DIRITTO DI ACCESSO

CAPO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 48 Promozione dell'associazionismo e del volontariato

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità. A tal fine riconosce, valorizza e favorisce il costituirsi di libere associazioni che intendono concorrere, con metodo democratico e senza scopo di lucro, al perseguimento delle predette attività.

2. Il Comune riconosce le organizzazioni di volontariato, libere ed autonome espressioni della Comunità, e ne sostiene l'attività per il conseguimento di finalità pubbliche e l'affermazione dei valori di solidarietà, assicurando loro l'accesso alle strutture e ai servizi. Il Comune può delegare loro anche la gestione associata di determinati servizi, stipulando apposite convenzioni.

3. Il Comune riconosce altresì le associazioni Pro Loco, quali strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali del territorio, nonché di promozione delle attività turistiche.

4. Il Comune può assegnare contributi alle associazioni, alle organizzazioni di volontariato e alle Pro Loco, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento consiliare.

Art. 49 Istanze

1. Ciascun cittadino del Comune può rivolgere istanze scritte al Sindaco, in merito alle competenze del Comune, per segnalare disfunzioni o proporre soluzioni.

2. L'amministrazione comunale è tenuta, attraverso gli organismi competenti, a fornire una risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 50 Referendum

1. E' ammesso referendum su questioni di rilevanza generale inerenti materie di esclusiva competenza Comunale.

2. Il referendum è indetto dal Sindaco su richiesta della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale.

3. Sono escluse dalla consultazione referendaria le questioni inerenti:

- a) Statuto e i regolamenti Comunali;
- b) Bilancio, tributi e tariffe;
- c) Nomine, designazioni, revoche di persone la cui competenza è per legge attribuita agli organi del comune;
- d) Dotazione organica del personale;
- e) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;
- f) Progetti di OO.PP: dopo che sia intervenuto l'atto di approvazione del progetto definito.

4. Hanno diritto di partecipare alla consultazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. La legittimità del quesito referendario, articolato in unica domanda formulata in modo chiaro e conciso, è valutata da una commissione costituita da tre esperti tecnico-giuridici, nominati dal Consiglio Comunale.

6. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e autenticazione delle firme dei sottoscrittori, gli aspetti organizzativi per lo svolgimento delle operazioni di voto, le forme di pubblicità.

7. Per quanto non disciplinato dallo Statuto o dal regolamento si applicano le norme relative ai referendum nazionali.

8. I referendum non possono essere svolti in coincidenza con le operazioni elettorali, se non con referendum nazionali.

Art. 51 Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla consultazione la maggioranza degli elettori iscritti alle liste elettorali e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi; altrimenti è dichiarato respinto. Il Sindaco sulla base dei risultati elettorali proclama l'esito del referendum e cura che allo stesso venga data adeguata pubblicità.

2. In caso di esito negativo non potrà essere riproposto lo stesso quesito referendario prima che siano trascorsi 5 anni.

3. Se l'esito è favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO II DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 52 Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

2. Deve comunque essere garantita ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, con esclusione di quelli soggetti a segreto o divieto di divulgazione previsto dalla legge.

3. Non è ammesso l'accesso ai documenti preparatori per la formazione di atti normativi ed amministrativi generali.

Art. 53 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti i cittadini singoli ed associati, hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti amministrativi - secondo le modalità stabilite dal regolamento che dovrà temperare l'esercizio di tale diritto con il normale lavoro degli uffici - per ottenere il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.

3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.

4. Il regolamento per il diritto di accesso stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art.54 Azione popolare

1. Ciascun elettore può "far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune" e dunque, anche in sede civile e/o penale. Nel caso di soccombenza non si applica l'obbligo del pagamento delle spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, se il comune, costituitosi in seguito, ha aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

CAPO III IL DIFENSORE CIVICO

Art. 55 Istituzione

1. Può essere istituito l'Ufficio del Difensore Civico a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. In accordo con gli altri Comuni che fanno parte della Comunità Montana dello Strona e Basso Toce, potrà essere istituito un unico Difensore Civico.

3. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 56 Durata in carica - Revoca

1. Il Difensore Civico, se istituito, dura in carica quanto il consiglio che lo ha eletto e non può essere riconfermato.

2. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

3. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITA'

Art.57 Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservata alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art.58 Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola imposte, tasse e tariffe, applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla costituzione, applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art.59 Bilancio Comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato, dalla legge dello stato e nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e deliberato dal Consiglio Comunale.

3. Gli impegni di spesa per essere efficaci devono contenere il visto di regolarità contabile, attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art.60 Attività contrattuale

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuthe ed alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del servizio.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art.61 Il Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge secondo i criteri stabiliti dalla legge il revisore dei conti.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

4. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

5. Al revisore possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione, nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 62 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Art. 63 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
-nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

-in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. I regolamenti diventano esecutivi dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 64 Adeguamento delle fonti normative comunali

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale, contenuti nella Costituzione e nella legge.

Art. 65 Modifiche allo statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale con la procedura prevista dalla legge per la revisione dello Statuto.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto, in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

4. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata prima che siano trascorsi cinque anni dalla deliberazione consiliare di rigetto.

Art. 66 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio.

2. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative ritenute idonee ad assicurare la conoscenza da parte di tutti i cittadini dello Statuto e delle eventuali modifiche ad esso apportate.

3. La legislazione, in materia di ordinamento dei comuni e delle province, di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferiti, enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del comune.

4. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

Comune di Mirabello Monferrato (Alessandria)

Modifica ad alcuni articoli dello Statuto Comunale (Deliberazione C.C. n. 13 del 26.02.2005)

Con riferimento allo Statuto Comunale, pubblicato sul 2° supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale n. 4 del 24 gennaio 1992 e successive modifiche pubblicate sul Bollettino Ufficiale n. 22 del 2 giugno 1993, n. 10 dell'11 marzo 1995, n. 13 del 27 Marzo 1996 e n. 40 del 4 Ottobre 2000 si rende noto che sono state apportate le seguenti variazioni:

Art. 7 Organi

L'articolo viene riformulato come di seguito:

comma 1: Sono organi di governo del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

comma 4: La giunta collabora con il sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali (art. 48 D.Lgs. 267/2000) e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 9 Consiglio comunale

L'articolo viene riformulato come di seguito:

comma 1: Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, stabilisce l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al sindaco, che provvede alla convocazione del consiglio.

comma 4: Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Provvede alla nomina dei propri rappresentanti nei casi previsti dalla legge.

Art. 10 Sessioni e convocazione

L'articolo viene riformulato come di seguito:

comma 2: Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione dello Statuto, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione nonché le modifiche statutarie

Art. 11 Linee programmatiche di mandato

L'articolo viene riformulato come di seguito:

comma 3: Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, nonché della permanenza degli equilibri di bilancio o in caso negativo adotta i provvedimenti di cui all'art. 193 c.2,3,4 del D.Lgs. 267/2000. Il Consiglio partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei relativi assessori. (art. 42 c.3).

Art. 16 Sindaco

L'articolo viene riformulato come di seguito:

comma 5: Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal C.C. e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 17

Attribuzioni di amministrazione

L'articolo viene riformulato come di seguito:

comma 2-lett. g) e h): Il sindaco:

g. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base alle esigenze dell'ente secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109, 110, nonché del presente statuto e regolamenti comunali..

h. il Sindaco esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da apposite disposizioni di legge (art. 50 c. 4 D.Lgs. 267/2000).

Art. 20

Vicesindaco

L'articolo viene riformulato come di seguito:

1. Il Vicesindaco è l'assessore che sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni ai sensi art. 59 D.Lgs. 267/2000..

Art. 22

Composizione

L'articolo viene riformulato come di seguito:

comma 1: La giunta è composta dal sindaco e da quattro assessori, di cui uno con le funzioni di vicesindaco.

Art. 25

Competenze

L'articolo viene riformulato come di seguito:

comma 1: La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

comma 3 lett h): La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

h.dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni mobiliari e di denaro;

Art. 34

Referendum

L'articolo viene riformulato come di seguito:

comma 7: Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 35

Accesso agli atti

L'articolo viene riformulato come di seguito:

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, purché non in violazione della L. 675/96 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 51

Accordi di programma

L'articolo viene riformulato come di seguito:

comma 2: L'accordo di programma consiste nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito ove necessario in un'apposita conferenza ed approvato ai sensi dell'art. 34, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 63

Funzioni del segretario comunale

L'articolo viene riformulato come di seguito:

comma 1: Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

comma 2: Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e en coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco abbia nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;

Comune di Tavigliano (Biella)

Statuto comunale (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 11/02/2005)

Preambolo

In tempi remoti, Tavigliano, prima di essere paese, era un'alpe con poche baite di paglia e precisamente l'Alpe di Candelo. A poco a poco le baite aumentarono e anziché di paglia furono costruite in legno e il paese cominciò a prendere consistenza.

Tavigliano seguì le sorti di Andorno fino al 25.9.1699, quando, con un decreto del Duca Vittorio Amedeo II venivano tracciati i suoi confini ed eretto a comune autonomo.

Circa un secolo prima aveva già avuto l'autonomia ecclesiastica, mentre occorsero ancora ventidue anni perché raggiungesse anche quella feudale. Solo nel 1721, infatti, Tavigliano fu assegnato a Giovanni Pietro Baronis al quale succedettero gli Agliaudi-Baronis.

Successivamente fece parte della Provincia di Novara e nel 1927 passò alla neonata Provincia di Vercelli. Nel 1929 fu aggregato, con Sagliano Micca, Miagliano e San Giuseppe di Casto, ad Andorno Cacciorna che in quell'occasione prese il nome di Andorno Micca. Nel 1955 Tavigliano riebbe la sua autonomia.

Il Comune di Tavigliano, Ispirandosi ai valori della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dei diritti inviolabili ed inalienabili della persona, della solidarietà verso i più deboli, del lavoro e del rispetto dell'ambiente ereditati nel tempo dalle proprie radici culturali e cristiane nelle quali la comunità di Tavigliano si riconosce; Intendendo avanzare sulla via della civiltà, del progresso e della prosperità per il bene di tutti i suoi abitanti,

compresi i più deboli e bisognosi; Volendo continuare ad essere aperto alla cultura, al sapere ed al progresso sociale approfondendo il carattere democratico e trasparente della vita pubblica e operando a favore della pace, della giustizia e della tutela dell'ambiente; Restando fieri della propria identità e della propria storia ma proiettati verso il futuro consapevoli delle responsabilità nei confronti delle generazioni future;

dispone quanto segue:

TITOLO I Principi Fondamentali

Art. 1 Definizione

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune di Tavigliano è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 Autonomia

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e delle convenzioni europee.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il Comune riconosce nelle radici storiche della propria comunità i valori fondamentali del lavoro, della famiglia, dell'arte e della cultura, della salvaguardia dell'ambiente e della tradizione religiosa.

7. Il Comune ispira la propria attività anche alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

8. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3 Sede

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede del Comune è ubicata in piazza Don Colombo n°3; la sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale.

2. Le riunioni degli organi collegiali e delle commissioni si svolgono normalmente nella sede comunale. Tuttavia in caso di necessità o per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale o per disposizione regolamentare, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

Art. 4 Territorio

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio comunale è quello risultante dalla Cartografia Regionale e dalle mappe catastali.

2. La circoscrizione del Comune è costituita dal nucleo abitato centrale denominato Capoluogo, dalle frazioni Causso e Sella e da cascine, abitazioni sparse o raggruppamenti di abitazioni non costituenti frazione.

Art. 5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore Distintivo del Sindaco - Festa Patronale

(Artt. 6, c. 2, e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stemma e il gonfalone del Comune sono conformi a quanto concesso con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1962.

2. Lo stemma è così descritto: "d'azzurro, a due orsi al naturale affrontati su campagna di verde e sostenenti un medaglione di rosso bordato d'oro e caricato da una fontana d'argento scorrente; sullo sfondo una catena di monti innevati ed in punta una pecora passante, rivolta, al naturale. Ornamenti esteriori da Comune".

3. Il gonfalone è così descritto: "drappo partito, di giallo e di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con iscrizione centrata in argento: Comune di Tavigliano. Le parti in metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto nei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento." (registrato alla Corte dei Conti addì 7 settembre 1962 Reg. n.1 - Presidenza - Fog. N.168; trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio centrale dello Stato addì 20 ottobre 1962; Trascritto nei registri dell'Ufficio araldico addì 12 settembre 1962).

4. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma del Comune.

5. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

6. L'uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

7. La Festa Patronale si svolge il 4 novembre di ogni anno.

Art. 6 Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionali in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili.

Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con la Comunità Montana, con altri comuni e con l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone disabili con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte l'assessore delegato, i responsabili dei servizi eventualmente presenti sul territorio comunale e un rappresentante del Consorzio, Ente o Società gestore dei servizi.

Art. 8

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla normativa vigente, il Comune si avvale della conferenza Stato-città-autonomie locali, in particolare per:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche.

TITOLO II

Organi Istituzionali del Comune
(Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I

Consiglio Comunale

Art. 10

Presidenza

(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

2. Al Sindaco sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

Art. 11

Consiglieri comunali - Indennità Convalida - Programma di governo

(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità e il rimborso di spese sono regolati dalla legge.

3. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, il Comune ripeterà dall'amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

4. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi di legge e della normativa vigente.

5. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice Sindaco, dallo stesso nominata.

6. Entro 120 giorni dal suo insediamento il Sindaco, sentita la Giunta presenta il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

7. Il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con votazione.

8. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

9. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Art. 12

Funzionamento del Consiglio

Decadenza dei consiglieri

(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento è posto in discussione se non è stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri.

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, di non meno della metà più uno dei consiglieri assegnati.

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta;

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare l'assenza dalla seduta.

4. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a otto sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 13

Sessioni del Consiglio

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare

(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore, trova applicazione il successivo articolo 37.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 16

Costituzione di commissioni speciali

(Artt. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni

(Artt. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale viene convocato per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 18

Interrogazioni

(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli assessori.

2. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta orale.

3. Il Sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplina lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

CAPO II

Sindaco e Giunta

Art. 19

Elezione del Sindaco

(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al Vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

Art. 20

Linee programmatiche
(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, indicano le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 21

Vicesindaco
(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 22

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 23

La Giunta - Composizione e nomina - Presidenza
(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 4 assessori, compreso il Vicesindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 24

Competenze della Giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della Giunta sono disciplinate dalle norme vigenti.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra

nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 25

Funzionamento della Giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, da indicare nel verbale della Giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 26

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

TITOLO III

Istituti di Partecipazione
Difensore Civico

CAPO I

Partecipazione dei Cittadini
Riunioni - Assemblee - Consultazioni
Istanze e Proposte

Art. 27

Partecipazione dei cittadini
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a. le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b. l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla discipli-

na del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 28

Riunioni e assemblee

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 29

Consultazioni

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

Art. 30

Istanze, petizioni e proposte

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della deliberazione è trasmessa, entro

cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte sono sottoscritte almeno da n.30 elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 31

Cittadini dell'Unione europea

Stranieri soggiornanti

Partecipazione alla vita pubblica locale

(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:

a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuove la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

CAPO II

Referendum

Art. 32

Azione referendaria

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale.

4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 33

Disciplina del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento prevede:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

Art. 34

Effetti del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III

Difensore Civico

Art. 35

Istituzione dell'ufficio

(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'amministrazione Comunale tenuto conto delle problematiche dell'ente, delle dimensioni territoriali e del numero degli abitanti, ritiene di costituire l'Ufficio del Difensore Civico in forma associata e/o convenzionata con altri enti territoriali.

2. A tale fine l'Amministrazione Comunale si renderà parte attiva per istituire la figura del Difensore Civico nella forma di cui sopra ricercando le soluzioni più adeguate per le esigenze della propria comunità.

3. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

TITOLO IV

Attività Amministrativa
Diritti Del Contribuente

Art. 36

Albo pretorio

Pubblicazione dei regolamenti

(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione è fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 37

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 38

Statuto dei diritti del contribuente

(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

a) Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche.

TITOLO V

Finanza - Contabilità
Organo di Revisione e Controllo

Art. 39

Ordinamento finanziario e contabile

(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 40

Revisione economico-finanziaria

Organo di revisione

(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

4. L'organo di revisione, ai sensi dell'art. 41, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Art. 41

Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini
(Art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il segretario comunale, assunte le funzioni di commissario, lo predispone d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.

2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta, il segretario comunale in funzione di commissario assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

3. Qualora il Consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal segretario comunale nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, per l'avviamento della procedura di scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 42

Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

(Art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina l'avvio, da parte del segretario comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 43

Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il segretario comunale venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il segretario comunale assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine il segretario comunale nella sua qualità di commissario ad acta adotta la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 44

Controlli interni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e dell'art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficienza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutazione della dirigenza: finalizzata a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale avverso i responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. n. 267/2000;

d) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adequazione delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Con i regolamenti:

I di contabilità, previsto dall'art. 152 del T.U. n. 267/2000;

II sull'ordinamento generale degli uffici e servizi previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

è disciplinata l'organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

TITOLO VI

I Servizi

Art. 45

Forma di gestione

(Artt. 113, 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza

industriale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal Codice civile.

3. E' consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 47, comma 2.

4. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui all'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Per i servizi privi di rilevanza industriale trova in ogni caso applicazione l'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, inserito dall'art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001, e successive modificazioni.

Art. 46

Gestione in economia

(Art. 113-bis, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 45.

Art. 47

Aziende speciali

(Artt. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, come successivamente modificato ed integrato, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il Consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal Consiglio comunale, a

maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

7. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.

8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 48 Istituzioni

(Art. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del Consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 49 Società

(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis del T.U. n. 267/2000 e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Per l'applicazione del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 50

Associazioni e fondazioni - Affidamento a terzi
(Art. 113-bis, commi 3 e 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

2. Se sussistono ragioni tecniche, economiche o utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore.

Art. 51

Tariffe dei servizi

(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla Giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisi, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII

Forme di Associazione e di Cooperazione Unione e Associazioni Intercomunali
Accordi di Programma

Art. 52

Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali
(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 53

Accordi di programma

(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

Uffici e Personale
Segretario Comunale

CAPO I

Organizzazione degli Uffici e del Personale

Art. 54

Criteri generali in materia di organizzazione
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- a. accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- b. riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
- c. compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
- d. attuazione dei controlli interni.

Art. 55

Ordinamento degli uffici e dei servizi
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne dissapPLICAZIONI durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 56

Organizzazione del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 57

Stato giuridico e trattamento economico del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 58

Incarichi esterni
(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

CAPO II

Segretario Comunale
Direttore Generale
Responsabili Uffici e Servizi

Art. 59

Segretario comunale - Direttore generale
(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 60

Responsabili degli uffici e dei servizi
(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco al Segretario Comunale e/o ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 61

Ufficio di supporto
agli organi di direzione politica
(Art. 90, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle fun-

zioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 62 Messi notificatori

1. Il Comune ha uno o più messi nominati dal Sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

3. I referti dei messi fanno fede fino a prova contraria.

Art. 63 Rappresentanza del Comune in giudizio (Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del Comune, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:

a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il Comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 63, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nelle quali il Comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale;

su conforme indirizzo espresso dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 107,

comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà seguita la procedura di cui al

successivo comma 2.

2. Con determinazione del direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero del segretario comunale:

a) è designato il responsabile del servizio incaricato della rappresentanza del Comune nonché, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto;

b) è dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del Comune.

TITOLO IX Disposizioni finali

Art. 64 Violazione delle norme regolamentari (Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto dell'art. 7-bis, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 65 Violazione alle ordinanze del Sindaco (Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto del T.U. n. 267/2000, art. 7-bis, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, comma 1-bis, inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, per la violazione alle ordinanze del Sindaco la sanzione

amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 66 Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi

1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.

2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

Art. 67 Violazione alle norme di legge Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al Sindaco ovvero genericamente al Comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al Comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designa, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui sono attribuite tutte le competenze in capo al Sindaco o, genericamente, al Comune.

Art. 68 Modifiche dello statuto (Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 69 Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 70

Entrata in vigore

(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il presente statuto:

- pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;
 - affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi;
 - inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
- entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

Comune di Torresina (Cuneo)

Statuto comunale (Approvato con deliberazione c.c. n. 26 del 19.12.2004)

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia Statutaria

1. Il Comune di Torresina è un Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

4. Il Comune rappresenta la comunità di Torresina nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la provincia di Cuneo e con gli altri Enti soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

5. Attua tra enti, forme di collaborazione e cooperazione in ambiti territoriali adeguati per l'esercizio delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'adeguatezza organizzativa, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione.

6. Realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Torresina ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni, delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. Sia nell'esercizio delle funzioni proprie così come in quello di funzioni conferite con legge dello stato o della Regione, il Comune è chiamato ad operare secondo il principio della sussidiarietà, utilizzando l'intervento di famiglie, associazioni, comunità ed imprese private.

4. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a). rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

b). tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

c). superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

d). recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

e). promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

f). promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, in particolare nel settore del commercio al minuto, alberghiero, artigianato, turistico, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

g). valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

h). sostegno a qualsiasi forma di cooperazione che persegua obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

i). tutela della vita umana, della persona e della famiglia; valorizzazione del ruolo sociale della maternità e della paternità; sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

l). rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza, promuovendo altresì la estensione ai cittadini comunitari e di altri paesi, purché regolarmente soggiornanti, la applicazione degli istituti di partecipazione popolare

m). sostegno alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche tramite le organizzazioni ed il volontariato;

n). riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art.9 della Legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica. Si estende per Kmq.3,28 e confina con i Comuni di Iglia-no, Murazzano, Paroldo e Roascio.

2. Il Comune è costituito dalla Comunità dei residenti e comprende il territorio del Capoluogo e delle frazioni. La formazione delle frazioni e la modifica della denominazione delle frazioni sono disposte dal Consiglio Comunale, previa consultazione popolare.

3. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in località Villa n.38.

4. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale.

5. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, la Giunta Comunale può individuare altri sedi.

6. Sia gli organi che le commissioni di cui al precedente comma, per disposizione regolamentare, potranno

riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4

Stemma e Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Il Comune di Torresina negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Torresina

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogniqualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone comunale

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 5

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

c) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e promuove ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.125, la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art. 6

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art.34 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco può provvedere ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 7

Programmazione e Cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la

provincia di Cuneo, con la Regione Piemonte e la Comunità Montana di appartenenza.

Art. 8

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 9

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta; le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è rappresentante legale del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le Leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 10

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. Quando il Consiglio Comunale deve provvedere a nominare più rappresentanti presso Enti, Istituzioni, ecc. almeno un rappresentante deve essere riservato alle minoranze.

3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con il sistema del voto limitato.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli Uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

5. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale per mandato della collettività è l'organo di controllo e di indirizzo politico, amministrativo, sociale ed economico del Comune.

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

2. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attri-

buito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

3. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia normativa, organizzativa e funzionale.

5. Con norme regolamentari il consiglio può prevedere la dotazione di precise risorse in termini di servizi, attrezzature e mezzi finanziari per il suo funzionamento, nonché per i gruppi consiliari regolarmente costituiti.

6. L'elezione, la durata incarica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.

7. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, al quale spettano i poteri di convocazione e direzione delle attività del Consiglio stesso. In assenza del Sindaco dette funzioni spettano al Vice Sindaco.

Art. 12

Attribuzioni e Competenze

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.

2. Esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.

4. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

5. Nell'adozione degli atti fondamentali stabiliti dalla legge privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale regionale e statale ed individua gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché le risorse necessarie all'azione da svolgere e gli eventuali indirizzi ritenuti essenziali.

6. E' facoltà del Consiglio Comunale l'adozione di atti a contenuto meramente politico, mediante ordini del giorno, risoluzioni, interrogazioni, e mozioni su fatti e problemi politico - sociali di carattere generale che interessino anche di riflesso la comunità locale; tali atti non necessitano del parere di cui all'articolo 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 ed il loro deposito preventivo è facoltativo.

7. Le deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale di cui al presente articolo e quelle previste dall'Art.42 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di nullità.

8. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 13

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio, successiva alle elezioni, deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione. In

caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 14

Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta, da tenersi entro i termini previsti dal precedente articolo 13, alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, a norma di quanto previsto al Capo II del Titolo 3° del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro un mese dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, comunica al Consiglio il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

7. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art.193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 15

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art.193, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

4. La convocazione del Consiglio e l'Ordine del Giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'Ordine del Giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni ed attività.

Art. 16

Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
- tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti.

Il giorno di consegna non viene computato;

La consegna dell'avviso deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale.

L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la prima. In tale caso gli avvisi dovranno essere rinnovati ai soli consiglieri non intervenuti alla prima convocazione.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini;

b) tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Comunale, nel giorno dell'adunanza e almeno 48 ore prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno 24 ore prima nel caso di sessioni straordinarie. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 12 ore prima della riunione;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di almeno la metà dei consiglieri assegnati:

- n. sei consiglieri per le sedute di prima convocazione;
- n. quattro consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni e delle mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

e) indicare se le interrogazioni e le mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta.

2. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

5. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza in conformità all'art.81 del T.U. 16 maggio 1960, n.570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

6. Le dimissioni dei consiglieri vanno indirizzate al Consiglio Comunale e devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. In base alla legge, esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 17

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni, ordini del giorno, risoluzioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e nelle forme stabilite dal Regolamento di cui al precedente comma 2°, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere da parte del Sindaco una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consiliare, anche attraverso l'attività della conferenza dei Capigruppo.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado civile.

6. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e gli specifici (ben individuati e precisati) interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I componenti astenuti verranno computati tra i presenti, ma non nel numero dei votanti.

7. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 18

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 19

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il

Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 20 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente art.16, comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti di almeno 2 membri.

CAPO II GIUNTA E SINDACO

Art. 21 Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dal cittadini secondo le modalità stabilite nella Legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Prima di assumere le funzioni il Sindaco, ai sensi dell'art.30, comma 11, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, presta dinanzi al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

5. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

6. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

7. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

8. Il Sindaco, ove di non spettanza dei dirigenti e dei responsabili di servizio, emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzioni pecuniarie amministrative a norma della legge 24/11/1981, n. 689 e dell'articolo 650 C.P.

9. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

10. Il Sindaco ha competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'art.36 del regolamento di esecuzione della legge 08.12.1970, n.996, approvato con D.P.R. 06.02.1981, n.66.

11. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

12. Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 22 Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.8 del Decreto legislativo del 18/08/2000 n.267;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla Legge;

e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e, previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

g) nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 23 Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni

e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 24

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di Polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle Leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 25

Attribuzioni per i servizi statali

1. Il Sindaco quale ufficiale di governo sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;

d) all'adozione con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Se l'ordinanza adottata ai sensi del presente comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi;

e) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;

f) ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse;

g) nelle materie di cui alle lettere a, b, c, d, del 1° comma, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni stesse nelle frazioni;

h) in caso di emergenze connesse con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare l'orario degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio adottando o i provvedimenti di cui al presente articolo.

Art. 26

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, diventano efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 27

Impedimento permanente del Sindaco

1. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di persone elette dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.

3. La Commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

4. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 28

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco nominato dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art.53 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 29

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 30

Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica

ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

LA GIUNTA

Art. 31

Nomina della Giunta

1. I componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 32

La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero di due e massimo di quattro assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

4. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 33

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i Regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla Legge o dal Regolamento di Contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

e) nomina i Membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

g) nomina e revoca il Direttore Generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;

h) dispone l'accettazione di lasciti e di donazioni, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art.42, lett. i) ed l), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

j) rilascia autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello;

k) approva il PEG su proposta del Responsabile dei Servizi nel caso che il regolamento di contabilità preveda l'utilizzo dello strumento del Peg;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'Ufficio Comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento.

Art. 34

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

6. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 35

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessoriandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 36

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE - ACCESSO AGLI ATTI - DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 37

Partecipazione dei cittadini

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

2. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

3. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 38

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 39

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Le consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 40

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi, secondo le modalità definite dal Regolamento sul diritto di accesso, approvato dal Consiglio Comunale.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti dal Regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di Legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il Regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito per evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 41

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici.

2. Tutte le deliberazioni del Comune devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio.

3. La pubblicazione avviene, di norma, mediante, affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del Palazzo Comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.

4. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

5. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

6. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a Enti e Associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

7. Per gli atti più importanti, individuati dal Regolamento di cui all'articolo precedente, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e comunque utilizzato ogni altro mezzo idoneo a darne la necessaria divulgazione.

Art. 42

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco istanze in forma scritta ed in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'istanza deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'istanza.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 43 Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le Associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra - comunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l'Associazione depositi in Comune copia del suo Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di Associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le Associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la Consulta delle Associazioni.

Art. 44 Diritti delle associazioni,

1. Ciascuna Associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative del Comune nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che possono produrre effetti sull'attività delle Associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire al Comune entro dieci giorni dalla loro richiesta.

Art. 45 Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente sono stabilite in apposito regolamento consiliare, in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito Albo Regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito Regolamento.

5. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'Ente devono presentare al Comune al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 46 Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infornistico.

CAPO III INIZIATIVE POPOLARI - REFERENDUM CONSULTIVI

Art. 47 Azione referendaria

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

2. Sono esclusi dal referendum le seguenti materie:

a) tributi e bilancio;

b) espropriazione per pubblica utilità;

c) designazioni e nomine;

d) materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo nell'ultimo quinquennio.

3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale o dal 30% dell'intero corpo elettorale.

4. Presso il Consiglio Comunale agirà una apposita Commissione, disciplinata dal Regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo:

- alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme;

- all'ammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente 2° comma e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

5. Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la Commissione presenta una relazione al Consiglio Comunale.

6. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta Comunale per la fissazione della data.

7. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

8. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito Regolamento che, approvato dal Consiglio Comunale, verrà successivamente depositato presso la Segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

9. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.

10. L'esito del referendum non è vincolante né per il Consiglio Comunale né per la Giunta Comunale.

11. Entro 30 giorni dalla data del referendum, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale in seduta straordinaria con all'ordine del giorno i risultati della consultazione referendaria.

12. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell'apposita commissione e con motivata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragione d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.

13. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non conformarsi all'esito delle risultanze del referendum, deve espressamente pronunciarsi con deliberazione contenente ampia motivazione.

14. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

CAPO IV DIFENSORE CIVICO

Art. 48 Istituzione dell'ufficio

1. Nel Comune può essere costituito l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 49 Nomina - Funzioni - Disciplina

1. Con apposito regolamento, all'uopo, saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

CAPO V PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 50 Diritto di intervento nei procedimenti

1. Il Comune, gli enti e le eventuali aziende da esso dipendenti, fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che devono intervenire.

2. Quanti sono portatori di interessi pubblici o privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento quanto possa loro derivare un pregiudizio dalla emissione del provvedimento.

3. Tutti i soggetti così individuati ed indicati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento amministrativo e nel corso della sua formazione possono presentare memorie e documenti che l'amministrazione comunale ha l'obbligo di esaminare per accertare se siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.

4. L'Amministrazione Comunale dovrà dare atto di avere preso visione e di avere valutato il contenuto dei documenti e delle memorie presentate redigendo, se ritenuto necessario, apposito verbale, da acquisire agli atti dell'istruttoria, dal quale risultino le valutazioni e le determinazioni in merito adottate.

5. Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale agli interessati, nella quale devono essere indicati:

- l'ufficio ed il funzionario responsabile l'istruttoria del procedimento amministrativo;
- l'oggetto del procedimento amministrativo;
- le modalità con le quali si possa avere notizia dell'iter istruttorio e prendere visione degli atti costituenti la pratica.

6. Qualora per il numero dei destinatari o per difficoltà nell'individuazione del loro recapito, la comunicazione personale diretta non si sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione comunale provvede a rendere noti gli elementi essenziali oggetto del procedimento amministrativo e quelli di riferimento degli

uffici responsabili, mediante idonee forme di pubblicità adottate a propria discrezione.

7. Il Comune semplificherà la modulistica utilizzata dagli uffici e ridurrà la documentazione a corredo della domanda di prestazione applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dalla legge.

TITOLO IV

CAPO I ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 51 Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli Organi istituzionali del Comune, e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 52 Servizi pubblici comunali

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti dal Comune anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge o dal presente statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalentemente capitale locale.

4. Per altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituti, l'affidamento in appalto od in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 53 Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art.48.

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di Comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

4. Il Comune può partecipare a società per azioni, con prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la Legge non riserva in via esclusiva al Comune.

5. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

6. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 54

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art.55

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale ne approva lo Statuto.

2. Le aziende speciali uniformano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 56

Struttura delle aziende speciali

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di Revisione.

3. Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnico o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio Comunale approva altresì i Bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli Amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di Legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 57

Istituzioni

1. Per alcuni servizi, di cui si intenda evidenziare gestioni e competenze omogenee, quali centri culturali, biblioteche, musei, case per anziani e centri sportivi possono essere costituite le istituzioni, organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono Organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. Gli Organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di Legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione delle Istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'Istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel Regolamento.

6. Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'Istituzione

Art. 58

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui all'articolo 116, comma 1°, del decreto legislativo 18.08.2000 n.267, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Per l'applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 59

Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali appa-

recchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 60 Convenzioni

1. Il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni, con la provincia, le comunità montane, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 61 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni, Province e Comunità Montane per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciale in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

Art. 62 Unione di Comuni

1. Il Comune di Torresina ha la facoltà di partecipare all'Unione di Comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.32 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione saranno approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che gli altri organi siano formati da componenti delle giunte dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha la potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni dei comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni dei comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Art. 63 Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO V ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO I

Art. 64 Albo pretorio -pubblicazioni e notificazioni

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura dei documenti esposti.

3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma 1, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 65 Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Art. 66 Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

CAPO II ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 67 Attività finanziaria del Comune

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e nei limiti da essa previsti, dal regolamento che disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art.152, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma

nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 68

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dall'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 69

Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che fluiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma, il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio

6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al Revisore dei conti possono essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art.20 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29.

Art. 70

Attività contrattuale

1. Il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 71

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro due giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite la legge.

Art.72

Controllo economico della gestione

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico- finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze, sono descritte in un verbale che insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza da adottare, sentito il Revisore.

TITOLO VI

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 73

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute a la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 74

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze d'esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 75

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi.

Art.76

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 77

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando il titolo di studio specifico richiesto dall'incarico.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato.

Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO

Art. 78

Segretario comunale - Direttore generale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.

2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

3. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di leg-

ge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

4. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art.108, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

5. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art.107 del ridetto D. Lgs. n.267/2000. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 79

Dirigenti - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I funzionari aventi la qualifica di dirigenti, in relazione alle responsabilità ad essi attribuite, possono essere chiamati a rappresentare in giudizio l'Ente comunale da cui dipendono, avendo essi competenza all'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, anche mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

3. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art.54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.

4. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

5. Nell'ambito delle competenze descritte nel presente articolo possono essere assegnate responsabilità di procedimento ai dipendenti comunali con le modalità definite dalla legge e dai regolamenti sul procedimento amministrativo. I responsabili del procedimento rispondono direttamente al rispettivo responsabile del servizio.

6. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 80 Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

TITOLO VII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 81 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dall'art.6 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Art. 82 Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

ESERCIZIO DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 83 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta ed a ciascun consigliere.

4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

5. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti, salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge.

6. I regolamenti sono soggetti alla pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni e comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli. Entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.

7. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.

8. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente continuano ad applicarsi le norme del regolamento vigente, in quanto compatibili con la legge e con le disposizioni del presente statuto.

Art. 84 Entrata in vigore

Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Il Presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

ALTRI ANNUNCI

Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO.) - Parma

Estratto ordinativo di pagamento o di deposito indennità provvisoria del 29/03/2005. Determinazione Dirigenziale. D.P.R. 08/06/2001 n. 327 art. 20 - Espropriazione di beni immobili per lavori di completamento argini in sponda orografica sinistra del fiume Po in comune di Morano Po, a monte dell'abitato. (Classifica AL-E-1752)

Ufficio per l'espropriazioni

Il Dirigente
determina

- 1) di disporre il pagamento delle indennità accettate
- 2) di pubblicare un estratto del presente provvedimento, (Omissis)

Alessandria 29/03/2005

Il dirigente
Luigi Pesce

Il testo integrale compresi gli allegati è consultabile presso i Comuni di Morano e Trino V.se.

Crescentino 14 aprile 2005

Il tecnico incaricato
Marco Carrera

Agenzia Territoriale per la Casa - Torino

I Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Borgaro in data 10/06/2004

La I Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che in data 18-04-05 è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della L. R. 46/95, nell'Albo Pretorio dei Comuni di: Borgaro, Caselle, Cirié, San Maurizio C.se, Nole e nella sede dell'ATC di Torino, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p. emesso il 10/06/2004 dal Comune di Borgaro.

Rende altresì noto che i partecipanti al bando di concorso appartenenti alle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco sono stati inseriti, in applicazione dell'art. 13 bis della L.R. 46/95, in apposita graduatoria.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente della Commissione
Mario Garavelli

2

Agenzia Territoriale per la Casa - Torino

I Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Piossasco in data 11/06/2003

La I Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che in data 18/04/05 è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della L. R. 46/95, nell'Albo Pretorio dei Comuni di: Piossasco, Beinasco, Bruino, Orbassano, Rivalta di Torino, Volvera e nella sede dell'ATC di Torino, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p. emesso il 11/06/2003 dal Comune di Piossasco.

Rende altresì noto che i partecipanti al bando di concorso appartenenti alle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco sono stati inseriti, in applicazione dell'art. 13 bis della L.R. 46/95, in apposita graduatoria.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente della Commissione
Mario Garavelli

3

Comune di Alba (Cuneo)

Regolamento Edilizio Comunale - Rettifica art. 19 (delib. C.C. n. 19 del 30.03.2005)

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- Di rettificare, in conformità al testo tipo formulato dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R.P. n. 19/1999, l'articolo 19, comma 3, del regolamento edilizio approvato con deliberazione consiliare n. 88 del 30.11.2004, come segue.

Art. 19. Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds).

(omissis)

3. La distanza tra:

a) Filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D),

b) Filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc),

c) Filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds),

è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro.

(omissis)

- Di dare mandato alla Ripartizione Assetto del Territorio, Ambiente, Urbanistica ed Attività Produttive - Settore Edilizia Privata - per gli ulteriori adempimenti in materia.

Il Presidente pone in votazione il provvedimento nella formulazione predisposta dalla Giunta Comunale, esperita la quale, dà atto che esso risulta approvato all'unanimità.

(la deliberazione è stata pubblicata, per estratto, all'Albo Pretorio del Comune di Alba per 15 giorni consecutivi, dal 02.04.2005 al 16.04.2005 compreso, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, 1° comma del D.Lgs n. 267/2000 il 12.04.2005)

Alba, 20 aprile 2005

Il Dirigente
Angioletta Coppa

4

Comune di Alpignano (Torino)

Estratto del bando di partecipazione per la formazione di graduatorie per l'assegnazione decennale dei posteggi sul mercato a cadenza settimanale in zona Sassetto - piazza E. Berlinguer

Il Comune di Alpignano procederà alla formazione di apposite graduatorie distinte per le specializzazioni merceologiche di seguito specificate e per i posteggi riservati ai produttori agricoli, finalizzate all'assegnazione dei posteggi sul mercato a cadenza settimanale (mercoledì mattina) in zona Sassetto - piazza E. Berlinguer

Caratteristiche dei posteggi:

n. post.	dimensioni (mt fronte x mt profondità)	settore merceologico	specializzazione merceologica
1	6x4 = m2 24	alimentare	dolciumi
2-3-4-5-	6x4 = m2 24	alimentare	ortofrutta

6	6x4 = m2 24	alimentare	salumi e formaggi
10	8x4 = m2 32		(in prevalenza, con possibilità
11	7x4 = m2 28		di vendita di altri prodotti alimentari diversi
12	7x4 = m2 28		da ortofrutta, carne e pesce)
7	6x4 = m2 24	alimentare	frutta diversa da quella fresca, semi destinati all'alimentazione,
			legumi secchi, pesce diverso da quello fresco, sottaceti, sottoli,
			antipasti e contorni vari preparati e confezionati
8	8x4 = m2 32	alimentare	ittico
9	8x4 = m2 32	alimentare	carni con girarrosto ed eventuali prodotti di gastronomia cotti
13	6x4 = m2 24	non alimentare	calzature
14	6x4 = m2 24	non alimentare	stoffe e biancheria per la casa
15	6x4 = m2 24	non alimentare	accessori di abbigliamento e valigeria
16	6x4 = m2 24	non alimentare	biancheria intima
17	6x4 = m2 24	non alimentare	casalinghi ed oggettistica
18-22	6x4 = m2 24	non alimentare	abbigliamento prevalentemente da uomo
19	6x4 = m2 24	non alimentare	prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona
20-24	6x4 = m2 24	non alimentare	abbigliamento prevalentemente da donna
21	6x4 = m2 24	non alimentare	fiori e piante
23	6x4 = m2 24	non alimentare	giochi e giocattoli
25	6x4 = m2 24	non alimentare	abbigliamento prevalentemente da bambino (anni 0/16)
26	6x4 = m2 24	non alimentare	ferramenta ed utensileria
27	4x4 = m2 16	produttori agricoli	
28	4x4 = m2 16		

presso l'ufficio commercio del Comune è possibile prendere visione della planimetria contenente disposizione ed identificazione dei posteggi; copia della planimetria è altresì allegata al bando in pubblicazione all'Albo Pretorio.

Presentazione della domanda

presso l'ufficio commercio e sul sito Internet del Comune all'indirizzo www.comune.alpignano.to.it è disponibile modulistica per la presentazione della domanda che dovrà essere spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Comune di Alpignano, Viale Vittoria 14, 10091 Alpignano entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni, decorrente dalla pubblicazione dell'annuncio del bando sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte. Fa fede il timbro di accettazione dell'ufficio postale.

Nell'ambito della presente procedura concorsuale non può essere richiesto più di un posteggio dallo stesso soggetto.

Formazione della graduatoria

La graduatoria sarà redatta secondo i criteri di priorità contenuti nell'allegato alla D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 e successive modifiche ed integrazioni.

La mancata indicazione del possesso dei requisiti che danno titolo alla priorità comporta l'impossibilità di far valere i titoli stessi.

Il provvedimento relativo alle graduatorie sarà pubblicato all'albo pretorio.

Alpignano, 25 marzo 2005

Il Direttore Area P.M.
Vincenzo Mistretta

5

Comune di Asti

Formazione graduatoria per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. - Graduatoria provvisoria

Si rende noto che ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 46/95 e s.m.e i., è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Asti dal 20 aprile 2005 la graduatoria

provvisoria relativa al bando di concorso generale del 13 aprile 2004, per l'assegnazione in locazione di alloggi disponibili nell'ambito territoriale n. 46. La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento provvisorio.

Le opposizioni avverso tale graduatoria dovranno essere inoltrate alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o A.T.C. per il tramite del Comune di Asti, Settore Politiche Sociali - Sportello Sociale, C.so Alfieri, 350 - entro e non oltre il 20 maggio 2005.

Il Dirigente Settore Politiche Sociali
Carlo Lisa

6

Comune di Avigliana (Torino)

Avviso di adozione progetto definitivo Zonizzazione Acustica

Il Sindaco rende noto che:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 147 del 17/11/2004 è stato controdedotto alle osservazioni presentate alla proposta di zonizzazione acustica ai sensi della Legge 447/95 e della L.R. 52/2000 e adottato il progetto di classificazione acustica del territorio, così come modificato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni;

- che il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Avigliana per trenta giorni consecutivi a partire dal 28/04/2005 con contestuale pubblicazione sul B.U.R..

Avigliana, lì 28 aprile 2005

Il Sindaco
Carla Mattioli

7

Comune di Borgofranco d'Ivrea (Torino)
Approvazione del regolamento edilizio

Il Consiglio Comunale

- Ritenuto che appare opportuno approvare il Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge Regionale 08/07/1999;
- Ritenuto di dover approvare il Regolamento Comunale Edilizio conforme al testo tipo redatto dalla Regione Piemonte ;
- omissis
- Vista la Legge regionale 08/07/1999 , n. 19;
- Visto la Legge Regionale n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i.;
- omissis

delibera

1. Di approvare , ai sensi dell'art. 3 , comma 3 , della L.r. 08 luglio 1999, n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di dare atto che il Regolamento è composto da:

- n. 70 articoli;
- n. 10 modelli allegati;
- Un'appendice all'art. 31;

3. Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691;

4. Di dare atto che la presente deliberazione , divenuta esecutiva ai sensi di legge , assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione , ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 8 Luglio 1999, n. 19.

5. Di dare atto che il Regolamento Edilizio , unitamente alla presente sarà trasmesso , ai sensi dell'art. 3 , comma 4 della L.R. 8 Luglio 1999, n. 19 alla Giunta Regionale , Assessorato all'Urbanistica.

Borgofranco d'Ivrea, aprile 2005

Il Sindaco
 Vincenzo Baruzzi

8

Comune di Borgo Vercelli (Vercelli)
Approvazione piano di classificazione acustica L.R. 20.10.2000 n. 52, art. 7, comma 5

Il Responsabile del Servizio Tecnico

rende noto

che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 8 del 31.3.2005 divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha approvato definitivamente il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.

Gli elaborati sono a disposizione, per la consultazione, presso l'Ufficio Tecnico negli orari di apertura al pubblico.

Borgo Vercelli, 19 aprile 2005

Il Responsabile Servizio Tecnico
 Francesca Furno

9

Comune di Bruino (Torino)

Bandi pubblici per l'assegnazione di posteggi in concessione decennale nel mercato comunale settimanale

Sono indette le seguenti procedure concorsuali:

- Bando pubblico per l'assegnazione di n. 9 posteggi in concessione decennale con rilascio di relative autorizzazioni al commercio su aree pubbliche di tipologia A nel mercato comunale del lunedì Piazza della Pace di cui:

- n. 5 posteggi settore non alimentare
- n. 2 posteggi settore alimentare
- n. 2 posteggi settore alimentare attrezzato

- Bando pubblico per l'assegnazione in concessione decennale di n. 7 posteggi riservati ad agricoltori nel mercato comunale del lunedì presso l'area di Piazza della Pace.

Le domande di concessione posteggio, redatte secondo le modalità e i contenuti prescritti dai relativi bandi, dovranno pervenire al Comune di Bruino Piazza Municipio 3, CAP 10090 Bruino, entro 45 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del presente avviso (in caso di invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede la data del timbro di spedizione). I bandi e i modelli di domanda di partecipazione sono reperibili presso l'Ufficio Attività Economiche e presso il sito internet www.comune.bruino.to.it. Per informazioni e comunicazioni: 011 9094421, e mail: commercio@comune.bruino.to.it.

Il Responsabile del Settore Attività Economiche
 Claudia Mele

10

Comune di Candelo (Biella)

Deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 16 marzo 2005. Approvazione verbale di accertamento dello stato di fatto per la dismissione di tratto di strada provinciale denominata, nel tratto iniziale Via Biella e nella parte dopo (il passaggio a livello) Corso G. Marconi - appartenenti alla s.p. 302 Biella Candelo Benna

(omissis)

delibera

per i motivi indicati in premessa di:

a) approvare il verbale di accertamento dello stato di fatto, allegato alla presente, redatto in data 7 gennaio 2005 per la dismissione del tratto di strada provinciale denominata, nel tratto iniziale Via Biella e nella parte dopo (il passaggio a livello) Corso G. Marconi - appartenenti alla s.p. 302 Biella Candelo Benna, per una estensione di 333 ml. circa nel territorio del Comune di Candelo;

b) accettare quanto verrà trasferito con la dismissione, ad avvenuta esecutività dei provvedimenti adottati;

c) trasmettere copia del presente atto all'Amministrazione provinciale.

(omissis)

11

Comune di Capriglio (Asti)

Approvazione Regolamento Edilizio - Delibera C.C. n. 22 del 29.09.2004

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Visto il Regolamento Edilizio Tipo predisposto dalla Regione Piemonte;

(omissis)

delibera

1) di approvare il Regolamento Edilizio del Comune di Capriglio, come modificato alla pagina 58 ed allegato al presente atto con la lettera A) a farne parte integrante e sostanziale;

2) di demandare al responsabile del procedimento l'avvio delle procedure di pubblicazione di cui alla L.R. 19/1999 che si ottemperano:

- trasmettendo alla Regione Piemonte copia del Regolamento Edilizio approvato;

- rendendo noto tale approvazione mediante la pubblicazione sul BUR;

12

Comune di Capriglio (Asti)

Delibera C.C. 29 del 30.11.2004 - Integrazione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.09.2004

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di precisare, ad integrazione del proprio precedente atto deliberativo n° 22 adottato in data 29.09.2004, che il "Catalogo dei beni culturali ed architettonici" ai sensi della L.R. 35/95 è allegato al Regolamento Edilizio Comunale, così come approvato, per farne parte integrale e sostanziale;

13

Comune di Capriglio (Asti)

Delibera C.C. 9 del 22.03.2005 - Integrazione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.09.2004

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di dichiarare che il Regolamento Edilizio del Comune di Capriglio, approvato con proprio atto deliberativo n° 22 del 29 settembre 2004 è conforme al Regolamento Edilizio Tipo predisposto dalla Regione Piemonte ai sensi del comma 3, art. 3 L.R. 19/99;

14

Comune di Cassano Spinola (Alessandria)

Approvazione proposta di classificazione acustica del territorio comunale - Variante 2005

Vista la L. 26/10/1995 n. 447;

Vista la L.R. 20/10/2000 n. 52;

si rende noto che

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/03/2005 è stata adottata, ai sensi della L.R. 20 ottobre 2000, n. 52, la proposta di classificazione acustica del territorio comunale - variante 2005.

Gli atti relativi saranno depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune intestatario per la durata di trenta giorni consecutivi e precisamente dal 28 aprile 2005 al 27 maggio 2005, durante i quali chiunque può prendere visione, secondo i seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Dal trentesimo giorno della pubblicazione suddetta, entro i successivi sessanta giorni, potranno essere presentate osservazioni e proposte, nel pubblico interesse, ivi compresi i portatori di interessi diffusi, redatte in triplice copia e corredate da eventuali estratti planimetrici.

Cassano Spinola, 28 aprile 2005

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Giacomo Tofalo

15

Comune di Castellamonte (Torino)

Piano di recupero di iniziativa privata - art. 41 comma 6° - l.r. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.

Il Sindaco

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 3 - 4 - del 04/03/2005 divenute esecutive in data 31/03/2005

Vista la deliberazioni di Consiglio Comunale n. 5 del 04/03/2005 divenute esecutive in data 11/04/2005

rende noto che

Sono stati approvati i Piani di Recupero presentati dai sigg. Giampaolo Giuseppe e Signati Agata, Cat Berro Clara e Maniaci Salvatore, Maniaci Antonina, Ilardi Francesco

Castellamonte, 19 Aprile 2005

Il Sindaco
Eugenio Bozzello

16

Comune di Castelnuovo Belbo (Asti)

Approvazione del piano di classificazione acustica definitiva del territorio Comunale, ai sensi della L.R. n. 52/2000

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2005, è stato approvato in via definitiva il piano di classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi della L.R. n. 52/2000.

Castelnuovo Belbo, 19 aprile 2005

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Daniela Di Bernardo

17

Comune di Chieri (Torino)

Approvazione del Piano di Recupero relativo all'immobile sito in Via San Giacomo n. 5, di proprietà dei Sigg. Perino Massimo e Bianco Silvia

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare il Piano di Recupero relativo all'immobile contraddistinto al Catasto al foglio 34, particella n. 17 sub.2-12, n. 16 sub. 1-2, n. 242 sub. 1, sito in Via S. Giacomo n. 5 di proprietà dei Sigg. Perino Massimo e Bianco Silvia, compresi nella zona omogenea Arl/2 del Piano Regolatore Generale Comunale vigente, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 36-19211 del 19.05.97, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 04.06.97:

- Volumetria oggetto di recupero mc. 330,13;
- Importo Opere di Urbanizzazione Primaria euro 3.698,29 che verrà versato al comune secondo quanto disposto dalla Convenzione;

- Importo opere di urbanizzazione Secondaria euro 3.078,46 che verrà versato al comune secondo quanto disposto dalla Convenzione.

(omissis)

Il Dirigente Responsabile dell'Area
Sandro Borzone

18

Comune di Cisterna (Asti)

Avviso ad opponendum

Ai sensi dell'art. 189 del D.P.R. n. 554/1999

avverte

che avendo l'impresa Cauda Strade S.r.l., con sede legale in Monta (CN) via Canonico Chiesa n. 5/c, esecutrice dell'appalto relativo ai lavori di completamento fognatura e depurazione in frazione Valmellana (contratto in data 24/2/2004 rep. n. 1170), ultimati i relativi lavori in data 15/2/2005, chiunque vanti crediti verso di questa per indebite occupazioni di aree o stabili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dell'appalto anzidetto, deve presentare a questo Comune istanza corredata dei relativi titoli entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli dall'impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Cisterna, 28 aprile 2005

Il Sindaco
Mario Bodda

19

Comune di Farigliano (Cuneo)

Variante strutturale n. 11 al vigente P.R.G.C. - Avviso di deposito e pubblicazione del progetto definitivo

Il Responsabile del Servizio

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 29/03/05, relativa all'adozione del

progetto definitivo di variante strutturale n. 11 al P.R.G.C.;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, 8° comma e dell'art. 17, 3° comma, della Legge Regionale 5/12/77 n. 56 e s.m.i. :

rende noto

- che il progetto definitivo di variante strutturale n. 11 al P.R.G.C. è pubblicato per estratto all'Albo Pretorio Comunale ed è depositato presso la Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi, e precisamente dal 26/04/05 al 25/05/05, durante i quali chiunque può prenderne visione nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e nei giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 10,00;

- che la suddetta pubblicazione ha carattere di semplice notizia, essendo esclusa la possibilità di presentare osservazioni e proposte.

Farigliano, 21 aprile 2005

Il Responsabile del Servizio
Pierter시오 Cagnasso

20

Comune di Inverso Pinasca (Torino)

Adozione nuovo Regolamento Edilizio - Deliberazione del C.C. n. 7 del 23 marzo 2005

(omissis)

delibera

di adottare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, il regolamento edilizio comunale nel testo che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il regolamento è composto da n. 73 articoli e da n. 15 modelli allegati;

di dichiarare che il presente regolamento edilizio è conforme al regolamento edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 548-9691 in data 27 luglio 1999;

di dare altresì atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19;

di dare infine atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

21

Comune di Malvicino (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14.12.1999 "Approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 8.7.1999 n. 19

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di, approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che il Regolamento è composto da:

- n.70 articoli;
- n.10 modelli allegati;
- appendice art.31 ;

Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691.

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999 n.19.

Di dare atto che il Regolamento Edilizio unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Il Sindaco
Francesco Moretti

22

Comune di Masserano (Biella)

Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale (L.R. n° 52 del 20 ottobre 2000) - Approvazione definitiva

Il Funzionario Responsabile Ufficio Tecnico

Vista la D.C.C. n° 4 del 05.04.2004, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Vista la Legge n° 52 del 20 ottobre 2000 e la D.G.R. n° 85-3802 del 06/08/2001;

Visto il regolamento comunale sui procedimenti amministrativi, in data odierna;

avvisa

Che con D.C.C. n. 4 del 24.02.2005, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato deliberato il Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Masserano. Recepimento delle osservazioni della Provincia di Biella - Approvazione definitiva.

Masserano, 18 aprile 2005

Il Funzionario Responsabile Ufficio Tecnico
Luigi Zin

23

Comune di Meina (Novara)

Approvazione piano comunale di classificazione acustica

Si rende noto che:

con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 in data 2/8/2004 è stato approvato in via definitiva il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Renato Melone

24

Comune di Monasterolo di Savigliano (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 31.03.2005 - "Variante al piano di Recupero in zona 4.1.R. area sita in Via Marconi angolo Via Monviso dei Sigg.

Altina Geom. Fabrizio, Beltrando Arturo ed altri. Adozione."

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.03.2005 è stato adottato il Piano di Recupero di iniziativa privata presentato dai Sigg. Altina Geom. Fabrizio, Beltrando Arturo ed altri.

Esso è depositato, unitamente alla suddetta deliberazione, presso la Segreteria del Comune e pubblicato per estratto all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 28.04.2005.

Chiunque, nei 30 giorni successivi, può presentare al Comune, su carta legale, osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Monasterolo di Savigliano, 28 aprile 2005

Il Funzionario
Bruno Parizia

25

Comune di Moncalieri (Torino)

Avviso ai creditori. Completamento fognatura bianca in strada Revigliasco

Impresa: S.I.C.E.T. S.r.l. con sede in Torino Via Aosta, 71

Il sottoscritto Sindaco del Comune di Moncalieri vista la comunicazione di ultimazione dei lavori di "Completamento fognatura bianca in strada Revigliasco", eseguiti dalla ditta CO.GE.A.T. S.r.l. via Brissogne, 50, cap. 10142 - (TO) con la presente

invita

tutti coloro che abbiano subito danni nell'esecuzione dei lavori di che trattasi nonché abbiano patito indebite occupazioni da parte della Ditta esecutrice dei lavori, a presentare a questo Comune entro il termine perentorio di giorni 15 dalla pubblicazione del presente avviso dei titoli o ragioni del loro credito nonché la relativa documentazione.

Le richieste che perverranno dopo la scadenza del termine non avranno seguito.

Moncalieri, 18 aprile 2005

Il Sindaco
Lorenzo Bonardi

26

Comune di Monforte d'Alba (Cuneo)

L.R. n. 56/77 - Variante generale n. 2 adeguata ai pareri della D.R.P.G.U. del 10/10/01 (PRAT. A00938) e del 19/12/2001 (Prat. A10869) e Variante per adeguamento al P.A.I. adottata con D.C.C. n. 2 del 18/03/04 - Adozione integrazione atti a seguito richiesta Settore verifica regionale del 10/01/05 - Pratica n. A41068

Il Responsabile del Servizio Tecnico

rende noto

Che gli atti integrativi, a seguito della richiesta settore verifica regionale, della variante generale n. 2 adeguata ai pareri della D.R.P.G.U. del 10/10/01 (prat. A00938) e del 19/12/2001 (prat. A10869) e variante per adeguamento al P.A.I. adottata con D.C.C. n. 2 del 18/03/04 ai sensi dell'Art. 17, 4° comma della Legge Regionale 05/12/1977 n. 56 e s.m.i., adottati con delibe-

razione C.C. n. 3 in data 11/03/2005, esecutiva ai sensi di legge,

sono depositati

Per notizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 8 della L.R. 05/12/1977 e s.m.i. in Comune per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 15 Aprile 2005 fino al 15 Maggio 2005 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (escluso il mercoledì pomeriggio);

sono pubblicati

Per estratto all'albo Pretorio del Comune, contestualmente al deposito di cui sopra per il medesimo periodo.

Si comunica che durante il periodo di deposito e pubblicazione chiunque ha la facoltà di prenderne visione.

Monforte d'Alba, 15 Aprile 2005

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Sergio Bruno

27

Comune di Orbassano (Torino)

Estratto di bando per l'assegnazione di n.3 posteggi singoli stagionali per lo svolgimento del commercio su area pubblica di prodotti ortofrutticoli

Numero di posteggi da assegnare: 3 con dimensione mt.7 x mt.5.

Ubicazione posteggi: Via Fratelli Bandiera, Via Gramsci, Via dei Frasciei.

Periodo di utilizzazione e modalità: quotidiana, dal 15 maggio al 15 ottobre.

Criteri per l'assegnazione: vedi bando integrale.

Presentazione delle domande: tramite Raccomandata A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto.

Il Bando integrale è consultabile all'Albo Pretorio e presso lo Sportello al Cittadino del Comune di Orbassano nonché sul sito internet del comune - www.comune.orbassano.to.it -

Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico
Roberto Modugno

28

Comune di Piozzo (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 23.03.2005 "Esame ed approvazione regolamento edilizio comunale"

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 3°, L.R. 19/99, il Regolamento Edilizio Comunale allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, composto da:

- n. 70 articoli (da 1 a 27, 27 bis, da 28 a 36 a 69)
- 9 modelli allegati:

Modello 1 - Certificato Urbanistico (C.U.)

Modello 2 - Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)

Modello 3 - Relazione Illustrativa del Progetto Municipale

Modello 4 - Permesso di costruire

Modello 5 - Comunicazione di Inizio Lavori

Modello 6 - Comunicazione di Ultimazione Lavori

Modello 8 - Richiesta di verifica finale e del certificato di agibilità

Modello 9 - Atto di impegno per interventi Edificatori nelle Zone

Agricole

Modello 10 - Certificato di agibilità.

- 1 appendice all'art. 31 costituita da:

1. Specificazioni delle esigenze indicate all'art. 31;
2. Elenco delle principali disposizioni concernenti le esigenze indicate all'art. 31;
3. Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi.

2) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. n. 548-9691 del 29.07.1999.

3) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 08.07.1999 n. 19.

4) Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 19/1999, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

5) Di incaricare il Responsabile del Procedimento geom. Abrate Michele, responsabile dell'Area Tecnica del Comune per l'espletamento delle procedure di Legge.

29

Comune di Postua (Vercelli)

Estratto deliberazione Consiglio Comunale n° 01 del 22/02/2005 - Modifica art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale

(omissis)

delibera

1 - di modificare, ai sensi dell'art. 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, d'art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 - di dare atto che l'articolo testè approvato è conforme al Regolamento tipo formato dalla Regione

3 - di dare mandato al responsabile del servizio tecnico ad adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente deliberazione.

4 - di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

Il Sindaco
D'Alberto Alberto Lino

30

Comune di Rosignano Monferrato (Alessandria)

Avviso di pubblicazione bando di concorso per la assegnazione in locazione di n. 1 alloggio in edilizia agevolata finanziata dalla l. 05/08/1978 n. 457

È pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Rosignano Monferrato Bando di Concorso per la assegnazione in locazione di n. 1 alloggio in edilizia agevolata finanziata dalla L. 05.08.1978 n. 457, in Comune di Rosignano Monferrato.

Data di scadenza per la presentazione delle domande: 27 Maggio 2005.

Ulteriori informazioni e la copia integrale del Bando potranno essere richieste al Comune di Rosignano Monferrato (AL) ai numeri: Tel. 0142/489009 - Fax 0142/488959.

Il Segretario Comunale
Cristina Scienza

31

Comune di Rubiana (Torino)

Progetto di zonizzazione acustica

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29/9/2004 è stato adottato il progetto definitivo di zonizzazione acustica del territorio comunale e i relativi atti sono messi a disposizione per la consultazione del pubblico presso l'Ufficio tecnico - Piazza Roma 5.

Rubiana, 18 aprile 2005

Il Responsabile dell'Area tecnica
Paolo Bertolo

32

Comune di Saluzzo (Cuneo)

Commercio su aree pubbliche - Bando per l'assegnazione di posteggi - mercati settimanali del mercoledì' e del sabato

Il Segretario Generale con funzioni di Dirigente Amm.vo

Visto il titolo X del D.Lgs. 31.3.1998, n. 114, ad oggetto "Commercio al dettaglio su aree pubbliche"; Visto il capo V della L.R. 12.11.1999, ad oggetto "Commercio su area pubblica"; Vista la D.G.R. n. 32-2642 del 2.4.2001; Vista la D.G.R. 17.12.2001, n. 86-4861; Vista la D.C.C. n. 107 del 7.11.2002 ad oggetto "Reistituzione dei mercati a cadenza giornaliera e settimanale"; Visto il "Regolamento comunale dei mercati a cadenza giornaliera e settimanale" approvato con D.C.C. n. 53 del 18.6.2002;

Considerato che nei mercati settimanali del mercoledì e del sabato vi sono dei posteggi liberi e ritenuto pertanto di poter procedere all'assegnazione degli stessi secondo i criteri e le procedure previste dalle norme e disposizioni sopra citate;

Espletata la procedura di cui alla D.G.R. 2.4.2001, n. 32-2642, titolo IV, Capo I, punto 2, per il quale "Prioritariamente rispetto all'adozione del bando previsto, per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia A, al successivo capo II, i Comuni procedono a dar corso alle istanze di miglioria pervenute nell'arco temporale compreso fra la chiusura delle procedure del bando precedente ed il bando successivo";

Considerato che a seguito della procedura di cui sopra non sono pervenute richieste per i posteggi disponibili;

Vista la determinazione dirigenziale n. 219 in data 13.4.2005, con la quale è stato approvato il presente bando;

Visto il provvedimento sindacale prot. n. 6350 dell'1.3.2005;

Visti gli artt. 97, 4° comma, lett. d), 107 e 109 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

rende noto

che è indetto pubblico bando per l'assegnazione dei seguenti posteggi:

Posteggi disponibili - mercato del sabato:

- posteggio n. 197 Piazza Risorgimento mt. 6x4 settore alimentare specializzazione merceologica: Salumi, formaggi, pasta fresca, prodotti ittici, carni avicole (escluso frutta e verdura) - area attrezzata per autobanco con necessità di allacciamento idrico, elettrico e fognario;

- posteggio n. 203 Piazza Risorgimento mt. 6,5x4 settore alimentare specializzazione merceologica: dolciumi, alimentari non deperibili;

- posteggio n. 9 via Don Soleri - Foro Boario mt. 8x5 settore non alimentare specializzazione merceologica: articoli per l'agricoltura e la zootecnica;

- posteggio n. 11 via Don Soleri - Foro Boario mt. 6x5 settore non alimentare specializzazione merceologica: articoli per l'agricoltura e la zootecnica;

- posteggio n. 13 via Don Soleri - Foro Boario mt. 7x5 settore non alimentare specializzazione merceologica: articoli per l'agricoltura e la zootecnica;

Posteggi disponibili - mercato del mercoledì':

- posteggio n. 28 Piazza Garibaldi mt. 6x4,5 settore non alimentare specializzazione merceologica: abbigliamento - merci varie (escluso fiori e sementi);

Criteri per la presentazione delle domande

Le domande devono pervenire in Comune entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Le domande, in competente bollo, devono tra l'altro contenere:

- i dati completi del richiedente
- i dati inerenti il posteggio richiesto (giorno di mercato - ubicazione)
- il settore merceologico e la specializzazione merceologica se prevista;
- ogni altro dato previsto dalla vigente normativa di settore.

Le domande pervenute fuori termine verranno respinte e non daranno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Non può essere richiesto più di un posteggio da parte dello stesso soggetto.

Criteri per l'assegnazione dei posteggi

I posteggi e le relative autorizzazioni verranno assegnati in base ai criteri previsti dal titolo IV, Capo II, Sez. II, della D.G.R. n. 32-2642 del 2.4.2001:

1) richiesta da parte dei frequentatori del mercato che hanno perso la priorità nell'assegnazione giornaliera, a seguito di copertura dei posti da parte della Regione Piemonte in attuazione della legge n. 112/91 e relative norme di esecuzione. Tale criterio trova applicazione fino ad esaurimento dei soggetti stessi;

2) maggior numero di presenze effettive in spunta maturate dal richiedente nell'ambito dello stesso mercato;

3) maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente, così come risul-

tante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte.

I titoli non dichiarati nell'istanza, ad eccezione del numero di presenze sul mercato, non verranno computati ai fini dell'attribuzione delle priorità. In particolare il titolo di priorità di cui al precedente punto 1) deve essere esplicitamente dichiarato nella domanda e devono essere indicati i riferimenti dell'istanza presentata in Regione ai sensi della legge 112/1991.

Pubblicità

Il presente bando verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio del Comune.

La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

La graduatoria ha la validità di un anno dalla data di approvazione.

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le disposizioni contenute nelle norme e nei provvedimenti richiamati in premessa.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio commercio del Comune - via Macalè n. 9 - tel. 0175211312 - 0175211372.

Le planimetrie con l'individuazione dei posteggi sono disponibili presso l'Ufficio commercio e presso l'Ufficio Polizia Municipale.

I fac-simili di domanda sono disponibili presso l'Ufficio commercio e sul sito internet del Comune www.comune.saluzzo.cn.it

Saluzzo, 13.4.2005

Il Segretario Generale con funzioni di Dirigente
Amministrativo
Concetta Orlando

33

Comune di Sparone (Torino)

Avviso ad opponendum - lavori di completamento traverse in loc. Somnavilla in Comune di Sparone (To) alluvione 2000

Il Responsabile del Procedimento

Visto l'art.360 della legge 2248 del 1865, l'art.93 del Regolamento 25/5/1865 n.350 e l'art.21 del R.D.8/2/1923 n.442 avverte, che a seguito dell'avvenuta ultimazione dei lavori in oggetto, tutti coloro che vantassero crediti verso l'impresa CEVIG Srl con sede in via Busano n.37 - Rivara (TO), per l'occupazione permanente o temporanea di beni immobili e danni relativi in dipendenza dei lavori sopra descritti eseguiti dalla predetta impresa per conto del suddetto Comune in base al contratto in data 27.04.2004 n.780 di Rep., sono invitati a presentare reclamo a questo Comune nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente avviso, con avvertenza che, trascorso detto termine, non saranno più presi in considerazione in sede amministrativa eventuali reclami che venissero presentati.

Il Responsabile del Procedimento
Daniela Parlante

34

Comune di Torino

Avviso di pubblicazione e deposito Variante Strutturale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

Il Dirigente

Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

Visto l'art. 15, comma 8 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;

Vista la deliberazione n.39/2005 del Consiglio Comunale del 21/03/05 (mecc. n. 04-05901/09) con la quale è stata adottata la Variante Parziale n. 78 al vigente P.R.G., riguardante gli immobili siti in Torino: via Lagrange 2, via Bogino 12, 16, 18 - Circoscrizione 1: Centro - Crocetta, Corso Inghilterra n. 7 /9 - Circoscrizione 3: San Paolo Cenisia Pozzo Strada.

rende noto

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art.17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., e' depositata presso l'Albo Pretorio della Città' per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 20/04/2005 al 19/05/2005 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 28/04/05. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città (Segreteria Generale- via Milano, 1).

Il Dirigente Coordinatore Urbanistica
Paola Virano

35

Comune di Valperga (Torino)

Avviso ai creditori - lavori di bonifica frana in loc. Riborgo - muretto di contenimento strada nuova per Belmonte

Il Responsabile Area Tecnica

ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554

avverte

che i lavori di bonifica frana in loc. Riborgo - muretto di contenimento strada nuova per Belmonte, di cui al contratto n. rep. 31/03 in data 24.10.2003, eseguiti dall'impresa C.E.V.I.G. s.n.c.- via Busano n. 37 - Rivara, sono stati ultimati. Chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee ovvero danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Ente istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Trascorso tale termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.

Valperga, 28 aprile 2005

Il Responsabile Area Tecnica
Giancarlo Sandretto

36

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio - Dirigente Responsabile Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile;

Viste le Leggi n. 241/1990 e n. 127/1997 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e s.m.i. per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l'art. 53 dello Statuto Provinciale (Funzioni e compiti dei Dirigenti);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 556/29332 del 11/03/2003 di attribuzione incarico dirigenziale nell'Ambito della Direzione Ambiente e Territorio ad oggetto: "Dirigente Dott. Giuseppe Puccio - autorizzazione incarico dirigenziale";

Visto Il Decreto del Presidente della Provincia n. 801/70584 del 27/05/2004 di attribuzione incarico dirigenziale nell'Ambito della Direzione Ambiente e Territorio ad oggetto: "Dirigente Dott. Giuseppe Puccio - modifica incarico dirigenziale";

Visto il T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972 nonché le direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con circolare n. 1399/36/66 - DIV. X in data 15/02/1973 ed il D.P.R. n. 616/77;

Vista la Legge 05/01/1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";

Vista la Legge Regionale n. 5 del 13/04/1994 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Vista la D.G.R. n.102-45194 del 26/04/1995 confermata dalla D.G.R. n. 64-10753 del 22/07/1996;

Vista la L.R. 30/04/1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee";

Visto il D.Lgs. n. 152 dell'11/05/1999 e s.m.i. in materia di tutela delle acque;

Visti il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000, relativi al riparto di competenze in materia di gestione del demanio idrico;

Visto il Regolamento regionale recante la "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

Vista la domanda (Prot. n. 50460 del 19/04/2004) corredata dagli elaborati tecnici, della Ditta Pieroni Giovanni intesa ad ottenere la trasformazione di un pozzo da uso domestico e la concessione di derivazione di acque sotterranee nella misura di l/s 0,5 ad uso igienico-sanitario (autolavaggio), sito su di un fondo di proprietà censito al N.C.T. del Comune di Alessandria, al Foglio n. 30, Mappale n. 324;

Visto il nulla osta dall'Autorità di Bacino n. 6832/04 del 04/01/2005;

ordina

- che la domanda suindicata unitamente agli atti del progetto sia depositata presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 15 consecutivi a decorrere dal 15/04/2005 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- che copia della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali vengano affissi per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio del Comune di Alessandria;

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 giorni dall'inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero al Comune presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- alla Ditta richiedente.

- all'A.R.P.A. - Unità operativa Territoriale di Alessandria ;

La visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 13/05/2005 alle ore 11,00 con ritrovo nel luogo in cui verrà esercitata la derivazione.

Il Comune di Alessandria restituirà alla Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche - la presente ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del procedimento amministrativo è il p.i. Mario Gavazza, Responsabile del Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria.

Il Dirigente Responsabile
Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile
Giuseppe Puccio

41

Provincia di Alessandria

D.D. 23 febbraio 2005, n. 211

L.R. 09/08/1989 n. 45. Voltura a favore della Ditta Immobiliare Ecoprogetti S.a.s. di Pastore Ermano & C. dell'autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 523 del 10/05/2004 alla Ditta Capretti Maria Assunta per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria relative al Piano Esecutivo Convenzionato n. 3.2 - località San Pietro, nel Comune di Rocca Grimalda (AL).

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

42

Provincia di Alessandria

D.D. 28 febbraio 2005, n. 231

L.R. 45/1989. Ditta Bertozzi Alessandra. Autorizzazione ad effettuare modificazioni e trasformazioni d'uso del suolo per la costruzione di una strada privata e la sostituzione di essenze arboree in area boscata sita in località Valletta Superiore, nel Comune di Orsara Bormida (AL).

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

43

Provincia di Alessandria

D.D. 10 marzo 2005, n. 256

L. 09/07/1908 n. 445 e sue successive modifiche e integrazioni. L. 02/02/1974 n. 64 - art. 2. Ditta Abbiati Alberto. Autorizzazione per lavori di ristrutturazione edilizia di edificio unifamiliare sito in Montecastello (AL) Via dello Spalto 10/12 in variante alla Concessione Edilizia n.05/2001 e all'autorizzazione rilasciata dalla Regione Piemonte con D.D. n. 120 del 08/08/01.

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

44

Provincia di Alessandria

D.D. 31 marzo 2005, n. 313

L.R. 45/1989. Ditta Carrea Angelo in qualità di Amministratore Unico della Società Edilca s.r.l. Autorizzazione ad effettuare modificazioni e trasformazioni d'uso del suolo per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione con relativa recinzione e rampe di accesso al piano interrato sul lotto n.12 del P.E.C. "La Maddalena", autorizzato con D.P.G.R. n.4350/95 nel Comune di Gavi (AL)

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

45

Provincia di Alessandria

D.D. 5 aprile 2005, n. 339

L.R. 45/1989. Ditta Galeazzo Aureliano. Autorizzazione ad effettuare modificazioni e trasformazioni d'uso del suolo relative a lavori di movimento terra, consistenti in opere di drenaggio e livellamento terreno per impianto di nuovo vigneto, in Regione Spagna, nel Comune di Alice Bel Colle (AL).

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

46

Provincia di Alessandria

D.D. 6 aprile 2005, n. 341

L.R. 45/1989. Ditta Cassinelli Edoardo. Autorizzazione in sanatoria per la conservazione ed il completamento di lavori di movimento terra e trasformazione d'uso del suolo finalizzati all'impianto vigneti in Regione Borgonovo nel Comune di Strevi (AL).

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

47

Provincia di Asti

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 591 del 22/03/2005: "Approvazione Regolamento per il concorso degli Enti Locali alla formazione del PAEP - Piano Attività Estrattive Provinciale"

Il Presidente

rende noto

che con deliberazione del Consiglio Provinciale n.591 del 22/03/2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento per il concorso degli Enti Locali alla formazione del PAEP - Piano Attività Estrattive Provinciale. La predetta deliberazione, ripubblicata all'Albo Pretorio Provinciale dal 14.04.2005 al 28.04.2005, entrerà in vigore il 29.04.2005.

Il Presidente
Roberto Marmo

48

Provincia di Asti

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2417 del 22/03/2005: "Regolamento per il funzionamento dei Comitati di Controllo e di Informazione per gli Impianti di Gestione Rifiuti siti nel Territorio della Provincia di Asti. Modifica"

Il Presidente

rende noto

che con deliberazione del Consiglio Provinciale n.2417 del 22/03/2005, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la modifica al Regolamento per il funzionamento dei Comitati di Controllo e di Informazione per gli Impianti di Gestione Rifiuti siti nel Territorio della Provincia di Asti. La predetta deliberazione, ripubblicata all'Albo Pretorio Provinciale dal 14.04.2005 al 28.04.2005, entrerà in vigore il 29.04.2005.

Il Presidente
Roberto Marmo

49

Provincia di Asti - Settore Ambiente - Servizio Risorse Idriche

Determinazione Dirigenziale n. 2884 del 01/04/2005 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 28/06/2001 alla Provincia di Asti dalla Sig.ra Fascini Romilda per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in comune di Castagnole Lanze (AT) ad uso piscicolo

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Sig.ra Fascini Romilda la derivazione di 5 l/s massimi e 4500 mc/anno medi di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Castagnole Lanze (AT) per uso piscicolo;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 107,45 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai

sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. - (omissis) -

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

ART. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - (omissis) -

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. - (omissis) -

Il Dirigente del Settore Ambiente

Oreste Meschia)

50

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche

Determinazione Dirigenziale n. 2917 del 04/04/2005 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 03.08.2000 alla Provincia di Asti dalla Ditta Fondalpress S.p.A per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo siti in Comune di Castell'Alfero (AT) ad uso produzione di beni e servizi

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Fondalpress la derivazione di 8 l/s massimi e di 15.900 mc/anno di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Castell'Alfero (AT) per produzione di beni e servizi (usi di raffreddamento e di processo);

2) di accordare la concessione per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 1790,72 relativo alla suindicata concessione, è soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. - (omissis) -

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

ART. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- (omissis) -

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente

Oreste Meschia

51

Provincia di Asti - Settore Ambiente - Servizio Risorse Idriche

Determinazione Dirigenziale n. 2959 del 05/04/2005 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 18.07.2000 alla Provincia di Asti dalla Ditta Bersano & Riccadonna S.p.A. a cui è subentrata la Società Sabevis srl per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Canelli (AT) ad uso produzione di beni e servizi

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Società Sabevis srl la derivazione di 6 l/s massimi e di 30.000 mc/anno di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Canelli (AT) per produzione di beni e servizi per usi direttamente connessi col processo produttivo;

2) di accordare la concessione per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. - (omissis) -

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - (omissis)

(omissis)

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

52

Provincia di Asti - Settore Ambiente - Servizio Risorse Idriche
Determinazione Dirigenziale n. 3148 del 11/04/2005 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 08.08.2000 alla Provincia di Asti dal Sig. Pramotton Giovanni per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Asti ad uso agricolo a bocca non tassata

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Pramotton Giovanni la derivazione di acqua sotterranea da un pozzo da falda profonda nel Comune di Asti per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 3 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,42 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. - (omissis) -

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - (omissis) -

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi

che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

53

Provincia di Asti - Settore Ambiente - Servizio Risorse Idriche
Determinazione Dirigenziale n. 3203 del 12/04/2005 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 07.08.2000 alla Provincia di Asti dal Sig. Baiotto Bernardino per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Cellarengo (AT) ad uso agricolo a bocca non tassata

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Baiotto Bernardino la derivazione di acqua sotterranea da falda profonda da un pozzo nel Comune di Cellarengo (AT) per uso agricolo al servizio di 26 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 10,14 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. - (omissis) -

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - (omissis) -

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

54

Provincia di Asti - Servizio Ambiente-Sezione Risorse Idriche

Determinazione Dirigenziale n. 3329 del 15.04.2005 - D.P.G.R. 29.7.2003, n. 10/R - Domanda presentata in data 23.03.2005 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche dalla Ditta Ceretti Francesco per licenza di attingimento di acqua dal Fiume Bormida di Millesimo in Comune di Monastero Bormida(AT) ad uso irriguo

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1. salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Ceretti Francesco per l'attingimento di mod. max. 0,16 di acqua dal Fiume Bormida di Millesimo in Comune di Monastero Bormida (AT) per uso irriguo;

2. di dare atto che è stato effettuato il pagamento del canone relativo all'anno 2005 per ciò che concerne la concessione annuale di derivazione per un importo di euro 3,27 .

Asti, 15 aprile 2005

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

55

Provincia di Biella

Deliberazione della Giunta Provinciale. Verbale n. 105 del 22.3.2005. Trasferimento sotto la giurisdizione del Comune di Candelo del tratto stradale provinciale n. 302 Biella - Candelo - Benna.

(omissis)

delibera

1. di trasferire sotto la giurisdizione del Comune di Candelo, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, art. 2 (cd. Nuovo Codice della Strada), il tratto di strada che collega Biella a Candelo, partendo dalla rotonda di nuova realizzazione sino all'ex passaggio a livello lungo via Biella e dall'ex passaggio a livello sino all'altra rotonda lungo corso Guglielmo Marconi (entrambi i 2 tratti coincidenti con la strada provinciale n. 302 Biella - Candelo - Benna) per una estensione di 333 ml circa nel territorio del Comune di Candelo;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Candelo ed alla Regione Piemonte per gli adempimenti previsti dall'art. 3 della L.R. 21/11/1996, n. 86, disponendone la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

3. di comunicare la variazione di intestazione dei tratti di strada indicati in oggetto all'Archivio Nazionale delle Strade, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".

56

Provincia di Cuneo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Istanza per concessione derivazione d'acqua n. 5238 dal rio Saut in comune di Chiusa Pesio ad uso energetico

Provincia di Cuneo (omissis) 8.4.2005 n. 150 del registro determinazioni (omissis) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche - (omissis) determina (omissis)

2. di assentire all'Ente di Gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali Cuneesi, con sede in Chiusa Pesio via Sant'Anna n. 34 (omissis), la concessione trentennale di derivare, dal rio Saut in comune di Chiusa Pesio, la portata di 12 l/s per produrre, sul salto di metri 149,12, la potenza nominale media di kw 17,54 da utilizzare a servizio del rifugio "Pian delle Gorre";

3. di dare atto che - ai sensi dell'art. 33, comma 1, del R.D. 11.12.1933 n. 1775; dell'art. 1, comma 4, della legge 9.1.1991 n. 10; dell'art. 38, comma 4, del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R e degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e s.m.i. - il presente provvedimento ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutti i lavori e impianti occorrenti alla costruzione e all'esercizio delle opere in progetto; (omissis).

Estratto Disciplinare 5.4.2005 - Art. 13 Riserve e garanzie da osservarsi

L'Ente concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico dell'Ente concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del rio Saut in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. L'Ente concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. (omissis)

Cuneo, 12 aprile 2005

Il Responsabile
Germano Tonello

57

Provincia di Cuneo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Istanza 29.3.2004 per concessione di derivazione d'acqua n. 5314 dal fiume Stura di Demonte in località Diga del comune di Roccasparvera

Provincia di Cuneo (omissis) 13.4.2005 n. 165 del registro determinazioni (omissis) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche - (omissis) determina (omissis) 2. di assentire alla Società Enel Green Power S.p.A. con sede legale in Pisa Via Andrea Pisano n. 120 (c. f. 01494190505), la concessione trentennale di derivare, dal fiume Stura di Demonte in località Diga del comune di Roccasparvera, la portata di litri al secondo massimi 14.000 e medi 9420 atti a produrre - sul salto di metri 13,21 - la potenza nominale media di kw 1220; (omissis).

Estratto Disciplinare 29.3.2005 - Art. 11 Riserve e garanzie da osservarsi

La Società concessionaria terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od

azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

La Società concessionaria è tenuta all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. La Società concessionaria assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 17.

Cuneo, 18 aprile 2005

Il Responsabile
Germano Tonello

58

Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche ed Energetiche
Ordinanza n. 1346

Il Dirigente

Vista l'istanza 2.09.2004 dell'Amministrazione Comunale di Oncino, intesa ad ottenere la concessione in sanatoria di derivare dal Rio Alpetto in Comune di Oncino, la portata di mod. max 0,05 (l/s 5) e medi 0,0171 (l/s 1,71), per produrre sul salto di m 60 la potenza di Kw 1,01 ad uso energetico (produzione di energia elettrica);

Tenuto conto che la mancata risposta dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, è stata considerata come parere positivo ai sensi dell'art.10 comma 3 del D.P.G.R. 29.7.03 n. 10/R;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

la presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Oncino per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n.30, e presso la Segreteria del Comune di Oncino, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Oncino.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia regionale protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al sig.Sindaco del Comune di (Racc. A.R.) 12030 Oncino

Il Comune richiedente la concessione dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all'art.10, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il

giorno 16.06.2005 alle ore 10 con ritrovo presso il Municipio di Oncino.

Alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Oncino restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art.10, 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore dott. ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il geom. Galvagno Tiziana.

Cuneo, 10 gennaio 05

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

59

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche ed Energetiche
Ordinanza n. 1371

Il Dirigente

Vista la domanda in data 10.11.2004 dell'azienda agricola Borgna Marcello, con sede in Revello, via Comba Sant'Ilario n. 1, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5766 in Comune di Revello per moduli massimi 0,08 e medi 0,007 ad uso irriguo;

Tenuto conto che la mancata risposta dell'autorità di Bacino è stata considerata come parere positivo ai sensi dell'Art.10 comma 3 del Reg.10/R;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Revello, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n.30, e presso la Segreteria del Comune di Revello, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Revello;potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di 12036 Revello

All'azienda agricola Borgna Marcello Via Comba Sant'Ilario n.1

12036 Revello

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all' art.11, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 6 Giugno 2005 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Revello; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Revello restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell' art. 11, 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il sottoscritto e che il referente è il Sig. Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 28 febbraio 2005

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

60

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche ed Energetiche
Ordinanza n. 1383

Il Dirigente

Vista la domanda in data 19.11.04 della Ditta Coverbolt S.r.l con sede in Ceresole d'Alba, Via Carmagnola n.79, intesa ad ottenere in sanatoria l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n.5757 in Comune di Ceresole d'Alba per moduli massimi 0,0125 e medi 0,003 ad uso civile antincendio;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi del D. L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. n. 8716 /04/MG;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

Ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Ceresole D'Alba, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n.30, e presso la Segreteria del Comune di Ceresole d'Alba, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Ceresole d'Alba; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di Ceresole D'Alba

12040 Ceresole D'Alba

Alla Ditta Coverbolt S.r.l. Via Carmagnola n 79

12040 Ceresole D'Alba

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all' art.11, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 9 Giugno 2005 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Ceresole D'Alba; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Ceresole d'Alba restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell' art. 11, 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il sottoscritto e che il referente è il Sig. Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 21 marzo 2005

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

61

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di costo n. 101 del 23 marzo 2005. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione "Squadra Antincendi Boschivi e Protezione Civile di Rifreddo"

Il Responsabile del centro di costo
politiche giovanili e volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l' Organizzazione dell'Organizzazione "Squadra Antincendi Boschivi e Protezione Civile di Rifreddo", con sede legale ed operativa in Via Vittorio Emanuele II n. 1 - 12030 Rifreddo, (omissis), al nr. 299 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "protezione civile".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta e/o o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del centro di costo
Giuseppe Viada

62

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di costo n. 112 del 30 marzo 2005. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Organizzazione "Corpo Volontari Antincendi Boschivi Squadra di Bra"

Il Responsabile del Centro di costo
politiche giovanili e volontariato
(omissis)
determina

- di iscrivere l'Organizzazione "Corpo Volontari Antincendi Boschivi Squadra di Bra", con sede legale ed operativa in Via Gandini Fraz. San Matteo - 12042 Bra, (omissis) al nr. 291 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "protezione civile".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del centro di Costo
Giuseppe Viada

63

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di costo n. 113 del 30 marzo 2005. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Organizzazione "Squadra Antincendi Boschivi e Protezione Civile di Briga Alta"

Il Responsabile del Centro di costo
politiche giovanili e volontariato
(omissis)
determina

- di iscrivere l'Organizzazione "Squadra Antincendi Boschivi e Protezione Civile di Briga Alta", con sede legale ed operativa in Piazza Pastorelli n. 1-12025 Briga Alta, (omissis), al nr. 292 della Sezione Provinciale dei Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "protezione civile".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del centro di costo
Giuseppe Viada

64

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di costo n. 114 del 30 marzo 2005. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione

"Associazione Antincendi Boschivi e protezione Civile di Demonte"

Il Responsabile del Centro di costo
politiche giovanili e volontariato
(omissis)
determina

- di iscrivere l'"Associazione Antincendi Boschivi e Protezione Civile di Demonte", con sede legale in Via Martiri e Caduti 13 ed operativa in Frazione Fedio Mas-solo 19 - 12014 Demonte, (omissis), al nr. 293 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "protezione civile".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del centro di costo
Giuseppina Viada

65

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di costo n. 115 del 30 marzo 2005. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione "Squadra Antincendi Boschivi e protezione Civile di Sanfront"

Il Responsabile del Centro di costo
politiche giovanili e volontariato
(omissis)
determina

- di iscrivere l'Organizzazione "Squadra Antincendi Boschivi e Protezione Civile di Sanfront", con sede legale ed operativa in Piazza Statuto n. 2 - 12030 Sanfront, (omissis), al nr. 294 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "protezione civile".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del centro di costo
Giuseppe Viada

66

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di costo n. 116 del 30 marzo 2005. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione "Squadra Antincendi Boschivi e protezione Civile di Crissolo Ostana Oncino"

Il Responsabile del Centro di costo
politiche giovanili e volontariato
(omissis)
determina

- di iscrivere l' Organizzazione dell'Organizzazione "Squadra Antincendi Boschivi e Protezione Civile di Crissolo - Ostana - Oncino", con sede legale ed operativa in Via Umberto 1 n. 39 - 12030 Crissolo, (omissis) al nr. 295 della Sezione Provinciale del Registro delle

Organizzazioni di Volontariato, sezione "protezione civile".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del centro di costo
Giuseppe Viada

67

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di costo n. 117 del 30 marzo 2005. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione "Squadra Antincendi Boschivi e protezione Civile di Martiniana Po

Il Responsabile del Centro di costo
politiche giovanili e volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Organizzazione dell'Organizzazione "Squadra Antincendi Boschivi e Protezione Civile di Martiniana Po", con sede legale ed operativa in Via Roma n. 18 -12030 Martiniana Po, (omissis) al nr. 296 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "protezione civile".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del centro di costo
Giuseppe Viada

68

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di costo n. 118 del 30 marzo 2005. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione "Squadra Antincendi Boschivi e protezione Civile di Gambasca"

Il Responsabile del Centro di costo
politiche giovanili e volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Organizzazione dell'Organizzazione "Squadra Antincendi Boschivi e Protezione Civile di Gambasca", con sede legale ed operativa in Via Roma n. 6 - 12030 Gambasca, (omissis), al nr. 297 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "protezione civile".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del centro di costo
Giuseppe Viada

69

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di costo n. 119 del 30 marzo 2005. Sezione Provinciale del Registro

Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione "Associazione Quilombo Pace"

Il Responsabile del Centro di costo
politiche giovanili e volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Organizzazione dell'"Associazione Quilombo Pace", con sede legale ed operativa in Via Rossella n. 34 -12012 Boves, (omissis) al nr. 298 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "impegno civile e tutela e promozione dei diritti".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del centro di costo
Giuseppe Viada

70

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di costo n. 126 del 7 aprile 2005. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione "Squadra Antincendi Boschivi e Protezione Civile di Saliceto

Il Responsabile del centro di costo
politiche giovanili e volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Organizzazione dell'Organizzazione "Squadra Antincendi Boschivi e Protezione Civile di Saliceto", con sede legale in Loc. Ligneia ed operativa in Piazza Carlo Giusta - 12070 Saliceto, (omissis) al nr. 301 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "protezione civile".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

71

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di costo n. 127 del 7 aprile 2005. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione "Squadra Antincendi Boschivi e Protezione Civile di Valle Bronda"

Il Responsabile del centro di costo
politiche giovanili e volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Organizzazione dell'Organizzazione "Squadra Antincendi Boschivi e Protezione Civile di Valle Bronda", con sede legale ed operativa in Via San Grato n. 1 -12030 Pagno, (omissis), al nr. 300 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "protezione civile".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di costo
Giuseppe Viada

72

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di costo n. 128 del 7 aprile 2005. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione "Squadra Antincendi Boschivi e Protezione Civile di Alto"

Il Responsabile del centro di costo
politiche giovanili e volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Organizzazione dell'Organizzazione "Squadra Antincendi Boschivi e Protezione Civile di Alto", con sede legale ed operativa in Piazza Caduti n. 1 - 12070 Alto, al nr. 302 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "protezione civile".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del centro di costo
Giuseppe Viada

73

Provincia di Novara - U.O. tecnica a tutela del territorio

Ordinanza relativa alla trivellazione di un pozzo ubicato nel Comune di Meina ad Uso Civile richiesto dalla Società Riboni Logistica S.p.A.

Il Responsabile della posizione organizzativa

Vista la domanda in data 30/09/2004 della Società Riboni Logistica S.p.A. corredata dal progetto a firma Dott. Geol. Grimoldi Roberto, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di 1 pozzo della profondità di mt. 35,00 in Comune di Meina nel terreno distinto in catasto al foglio di mappa n° 10 particella n° 203, nonché la successiva derivazione d'acqua (5 lt/s.) dallo stesso da utilizzarsi per uso civile;

Considerato che l'Autorità di Bacino per il Po non ha trasmesso il proprio parere nel termine prescritto di 40 gg. dalla ricezione della documentazione, lo stesso è da intendersi in senso favorevole;

Considerato che la Regione Piemonte, Direzione Pianificazione Attività Estrattive, ha concesso il proprio nulla osta con nota n° 2084 in data 04/02/2005;

Vista la Legge Reg.le 13.04.1994 n° 5 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;

Vista la Legge Reg.le 30.04.1996 n° 22 - Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R datato 29/07/2003 di approvazione del Regolamento Regionale riportante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61);

ordina

La domanda in data 30/09/2004 della Società Riboni Logistica S.p.A. sarà depositata unitamente agli atti progettuali presso il 3° Settore Tutela e Sviluppo del Territorio - C.so Cavour n° 2 - Novara, per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 28/04/2005 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Copia della presente ordinanza sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 28/04/2005, all'Albo Pretorio del Comune di Meina e viene inviata agli Enti interessati per l'eventuale intervento alla visita sopralluogo.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine di quindici giorni, come sopra fissato, alla Provincia di Novara - 3° Settore - C.so Cavour n° 2 - Novara, oppure alla Segreteria Comunale presso la quale viene affissa la presente ordinanza.

La visita locale di istruttoria (sopralluogo), di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R in data 29/07/2003, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 18/05/2005 alle ore 10,30 con ritrovo presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Meina sito in P. Carabelli, 5.

Il Responsabile della posizione organizzativa
Giuseppe Grappone

74

Provincia di Torino

Prat. n. 122/2003. Occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla protezione del corpo stradale, protezione e adeguamento lungo la S.P. 215 del Sestriere. XX Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006"

(omissis)

determina

Art. 1

In favore della Provincia di Torino e' autorizzata l'occupazione d'urgenza per la durata di cinque anni, decorrenti dal 25 novembre 2003 data del provvedimento con cui venne perfezionata la dichiarazione di pubblica utilità e con cui si fissavano i termini del procedimento espropriativo e dei lavori degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera indicata in premessa e descritti nell'allegato elenco ditte che forma parte integrante della presente determinazione.

Art. 2

La presente determinazione perderà la propria efficacia, ove l'occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione della presente determinazione.

Art. 3

La Provincia di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità di occupazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 4

La presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme di legge.

Art. 5

Estratto della presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio di questa Amministrazione e del Comune di Cesana Torinese, Sauze di Cesana e Sestriere.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente determinazione non ha rilevanza contabile.

Torino, 30 marzo 2005

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Donetti

75

Provincia di Torino

Prat.n. 126/2003. Occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla sistemazione con rotatoria dell'incrocio C.so Laghi/ Via S. Agostino (S.P. 189). Lavori di completamento di viabilità pedonale sul C.so Laghi nel Comune di Avigliana. Progetto Strategico "Paesaggio 2006"

(omissis)

determina

Art. 1

In favore della Provincia di Torino e' autorizzata l'occupazione d'urgenza per la durata di cinque anni, decorrenti dal 9 giugno 2004 data del provvedimento con cui venne perfezionata la dichiarazione di pubblica utilità e con cui si fissavano i termini del procedimento espropriativo e dei lavori degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera indicata in premessa e descritti nell'allegato elenco ditte che forma parte integrante della presente determinazione.

Art. 2

Il Geom. Giovanni Pili (omissis) dipendente della Provincia di Torino - Servizio Espropriazioni - con la qualifica di Geometra - è stato incaricato per la redazione degli stati di consistenza e per l'immissione nel possesso così come previsto dall'art. 3 della legge 1 del 3/01/1978 per le aree in premessa indicate.

Art.3

La presente determinazione perderà la propria efficacia, ove l'occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione della presente determinazione.

Art. 4

La Provincia di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità di occupazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 5

La presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme di legge.

Art. 6

Estratto della presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio di questa Amministrazione e del Comune di Avigliana.

Art. 7

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente determinazione non ha rilevanza contabile.

Torino, 5 aprile 2005

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Donetti

76

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del servizio gestione risorse idriche n. 201-88451/2005 del 15/3/2005 - (Codice pratica: A/869)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 201-88451/2005 del 15/3/2005 - (Codice pratica: A/869)

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo all'Azienda Agricola Pavetto Francesco con sede in Via Ponte Chiusella, 32 - Romano Canavese, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Chiusella in Comune di Romano Canavese per uso irriguo.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo da giugno a settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi i 12 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi gli 1.7 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 18.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Romano Canavese distinti in Catasto dal Foglio n. 4 Particelle nn. 1, 3, 7, 8 e dal Foglio n. 5 Particelle nn. 6, 7 aventi la superficie complessiva di Ha 7.17.18;

(omissis)

4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;

(omissis)

77

Provincia di Torino Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse idriche n. 202-88507/2005 del 15/3/2002 - (Codice pratica: A/846)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 202-88507/2005 del 15/3/2005 - (Codice pratica: A/ 846)

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo alla ditta Mottura Giovanni Battista con sede in Frazione Bussi, 10 - Villafranca Piemonte, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Pellice in Comune di Villafranca Piemonte per uso irriguo.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti, dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo da aprile a settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata media continua di acqua attinta non superi gli 0.5 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 300.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Villafranca Piemonte distinti in Catasto dal Foglio 25 Particelle nn. 56, 86, 90, 95, 166 aventi la superficie complessiva di Ha 0.80.14;

(omissis)

4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;

(omissis)

78

Provincia di Torino Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 4-193402/2005 del 6/4/2005 - (Codice pratica: A/926)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 4-1934402/2005 del 6/4/2005 - (Codice pratica: A/9.26)

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

il rilascio all'Associazione Pesca Valli di Lanzo con sede in Via Challant, 31 - 10070 - Lanzo Torinese (TO), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Rio della Chiesa in Comune di Ala di Stura per uso piscicoltura. La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, in modo che la portata media continua di acqua attinta non abbia a su-

perare i 31 l/s e che il prelievo medio annuo non superi i 94608 mc;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso piscicoltura in località capoluogo in Comune di Ala di Stura, al fine di alimentare l'impianto ittiogenico (destinato alla produzione di novellame di trota) da immettere nei corsi d'acqua della provincia di Torino; (omissis)

3) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)"

79

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 5-193411/2005 del 06/04/2005 - (Codice pratica: A/763)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 5 -193411/2005 del 06/04/2005 - (Codice pratica: A/763)

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo alla ditta Pochettino Giuseppe S.S. con sede in Via Sestriere, 3 - Vinovo, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Fiume Po in Comune di San Raffaele Cimena per uso irriguo, la licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi i 60 l/s e la portata media, continua di acqua attinta non superi i 19 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 300.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di San Raffaele Cimena distinti in Catasto dal Foglio 1 Particelle nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-16-17-18-19-20-22-23-32-43-52-53-54-55-74-75-76-77-78, Foglio Particelle 1-2-4-5-6-7-8-13-16-17-18-19-20, Foglio 7 Particelle nn. 3-5-8-910-13-16-17, Foglio 8 Particelle nn. 3-4-5-20-21-23 aventi la superficie complessiva di Ha 115.68.46; (...omissis...) 4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)"

80

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio gestione risorse idriche n. 6-193464/2005 del 6/4/2005 - (Codice pratica: A/876)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 6-193464/2005 del 06/04/2005 - (Codice pratica: A/876)

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo all'Azienda Agricola Racca Giuseppe e Figli S.S. con sede in Frazione Mezzi Po, 42 - Settimo Torinese, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Fiume Po in Comune di Gassino Torinese per uso irriguo.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo Giugno-Settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi i 10 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi i 4,3 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 66.848,54 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Gassino Torinese distinti in Catasto come da elenco allegato agli atti aventi la superficie complessiva di Ha 77.37.70; (omissis)

3) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima

della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)"

81

Provincia di Vercelli - Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 1385 del 31.3.2005. Art.22/bis D.P.R. 327/2001. Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione ed all'asservimento degli immobili necessari per il recupero ed il potenziamento di impianto idroelettrico dismesso dall'Enel sul torrente Vogna in Comune di Riva Valdobbia. Società Idrovalsesia S.r.l. Autorizzazione

Il Dirigente responsabile

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 6331 del 21.12.2004 questa Amministrazione ha preso atto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 4, della L. 10/1991 e dell'art. 12, comma 1, della L. 387/2003, della pubblica utilità del progetto indicato in oggetto, realizzato dalla Società Idrovalsesia S.r.l.

Preso atto che la Società Idrovalsesia S.r.l., con nota in data 10.3.2005, ha chiesto a questa Amministrazione l'emissione del decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione ed all'asservimento degli immobili siti in Comune di Riva Valdobbia, necessari alla realizzazione dell'opera;

Considerato che, a seguito di regolari avvisi notificati ai proprietari e pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Riva Valdobbia, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.P.R. 327/2001, non sono pervenute osservazioni in merito;

Visto l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, nonché l'elenco dei relativi immobili da occupare, con l'indicazione dell'indennità determinata in via provvisoria;

Ritenuto di provvedere in merito, autorizzando l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione ed all'asservimento degli immobili in questione, ai sensi dell'art. 22/bis del D.P.R. 8.6.2001, n. 327;

determina

E' autorizzata, a favore di Idrovalsesia S.r.l., con sede in Biella - via Candelo 4, l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione ed all'asservimento degli immobili necessari per il recupero ed il potenziamento di impianto elettrico dismesso dall'Enel sul torrente Vogna in Comune di Riva Valdobbia, Idrovalsesia S.r.l. è incaricata della notifica del presente provvedimento agli aventi, diritto, secondo le modalità previste dall'art. 20, comma 4 e seguenti del D.P.R. 327/2001;

Gli interessati, qualora non condividano l'indennità offerta, potranno presentare ad Idrovalsesia S.r.l. osservazioni scritte e depositare documenti entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; in caso di rifiuto espresso o tacito Idrovalsesia S.r.l. procederà a norma dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001, previo deposito della somma alla Cassa Depositi e Prestiti;

A norma dell'art. 22/bis, comma 4, del D.P.R. 327/2001, l'esecuzione del presente provvedimento è effettuata con le modalità di cui all'art. 24 del citato D.P.R. e deve avere luogo entro tre mesi dalla data di emissione del presente atto;

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione nel possesso e la corresponsione dell'indennità di espropriazione, è dovuta l'indennità di occupazione da calcolare ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.P.R. 327/2001.

Per la posizione organizzativa viabilità

Marco Acerbo

82

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Torino

Avviso - Ditta Bollero Francesco - Domanda per l'estrazione e l'acquisizione di materiali litoidi d'alveo del Torrente Malone

Vista la D. G. R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.

Si rende noto

che la Ditta Bollero Francesco con sede in Rivarolo, borgata Argentera, (omissis), in data 26 marzo 2005, ha presentato a questo Settore domanda, con uniti elaborati tecnici, per l'estrazione e l'acquisizione di materiali litoidi d'alveo del Torrente Malone, in territorio del Comune di Rivarossa (TO), per mc. 9.919,23.

Gli elaborati tecnici relativi all'operazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino - via Belfiore n. 23 - Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5804 del 14/01/2002, le proprie osservazioni a questo Settore, nel

termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Andrea Tealdi

83

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Torino

Avviso - Ditta Cava Ponte Orco - Domanda per l'estrazione e l'acquisizione di materiali litoidi d'alveo del Torrente Orco

Vista la D. G. R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.

Si rende noto

che la Ditta Cava Ponte Orco con sede in Leini, (omissis), in data 01 aprile 2005, ha presentato a questo Settore domanda, con uniti elaborati tecnici, per l'estrazione e l'acquisizione di materiali litoidi d'alveo del Torrente Orco, in territorio dei Comuni di San Benigno e Fogliizzo (TO), per mc. 8.816,94.

Gli elaborati tecnici relativi all'operazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino - via Belfiore n. 23 - Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5804 del 14/01/2002, le proprie osservazioni a questo Settore, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Andrea Tealdi

84

Regione Piemonte - Direzione Industria - Settore Pianificazione Attività Estrattive

Istanza in data 28/02/2005 di riduzione di area della concessione mineraria "Masserano San Rocco" nel territorio del Comune di Masserano (BI)

Il Direttore Regionale dell'Industria rende noto che la Società R.M. - Ricerche Minerarie s.r.l., con sede in Via Garibaldi n. 9/a - Lozzolo (C.a.p. 13045) - Provincia di Vercelli, in persona del Rappresentante Legale Signora Rosa Luigia Molinari, ha chiesto - con istanza in data 28/02/2005 - la riduzione di area della concessione mineraria per caolino, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1.630°C denominata "Masserano San Rocco" nel territorio del Comune di Masserano (BI).

A seguito dell'istanza l'area di concessione, che attualmente è di 133,2 ettari, è ridotta a ettari 92,0 ha.

La domanda - con i relativi allegati - sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Masserano per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 28 aprile 2005.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate alla Segreteria del Comune sopra indicato durante il periodo di pubblicazione dell'istanza.

Il Direttore Regionale Industria
Giuseppe Benedetto

85

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

ARES Piemonte - Agenzia Regionale della Strade - Torino

Raccordo tangenziale esterno alla conurbazione torinese (tangenziale est) tratto di collegamento tra le S.S. 11 e la S.S. 590 Ponte Gassino (Codice ARES: 016TO03). Comunicazione di avvio del procedimento espropriativo (Art. 11 e 16 del T.U. espropri approvato con il D.P.R. 08-06-2001 n. 327 e s.m.i. e della L. 07-08-1990 n.241 e s.m.i.)

L'ARES Piemonte - Agenzia Regionale della Strade, nella qualità di Ente espropriante delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori di cui all'oggetto

avvisa e comunica

Ai proprietari, secondo le risultanze catastali, degli immobili di seguito indicati:

Comune di Gassino:

Fg. 5 n. 391; fg. 5 n. 392; fg.5 n. 19; fg. 5 n.18; fg.5 n. 17; fg.5 n. 1; fg. 5 n. 358; fg. 5 n. 359; fg. 5 n. 360; fg.5 n. 69; fg. 4 n. 70; fg. 4 n. 71; fg. 4 n. 208; fg. 4 n. 72; fg. 4 n. 31; fg. 4 n. 68; fg. 4 n. 45; fg. 4 n. 67; fg. 4 n. 188; fg. 4 n. 173; fg. 4 n. 66; fg. 4 n. 202; fg. 4 n. 65; fg. 4 n. 12; fg. 4 n. 260; fg. 4 n. 32; fg. 4 n. 184; fg. 4 n. 33; fg. 4 n. 34; fg. 4 n.35; fg. 4 n. 186; fg.4 n. 28;fg. 4 n. 20; fg. 4 n. 187; fg. 4 n. 36; fg. 4 n. 219; fg. 4 n. 171; fg. 4 n. 19; fg. 4 n. 37; fg. 4 n. 18; fg. 4 n. 38; fg. 4 n. 17; fg. 4 n. 209; fg. 4 n. 16; fg. 4 n. 39; fg. 4 n. 40; fg. 4 n. 41; fg. 4 n. 42; fg. 4 n. 14; fg. 4 n. 43; fg. 4 n. 13; fg. 4 n. 212; fg. 4 n. 200; fg. 4 n. 11; fg. 4 n. 167; fg. 4 n. 244; fg. 4 n. 243; fg. 4 n. 10; fg. 4 n. 9; fg. 4 n. 8; fg. 4 n. 177; fg. 4 n. 259; fg. 4 n. 258; fg. 4 n. 251; fg. 4 n. 228; fg. 4 n. 252; fg. 4 n. 229; fg. 4 n. 253; fg. 4 n. 230; fg. 4 n. 231; fg. 4 n. 232; fg. 4 n. 233; fg. 4 n. 234; fg. 4 n. 235; fg. 4 n. 222; fg. 4 n. 221; fg. 4 n. 1; fg. 3 n. 183; fg. 3 n. 185; fg. 3 n. 186; fg. 3 n. 187; fg. 4 n. 29; fg. 4 n. 30; fg. 4 n. 180; fg. 4 n. 179; fg. 4 n. 178; fg. 4 n. 21; fg. 4 n. 22; fg. 4 n. 27; fg. 4 n. 270; fg. 4 n. 245; fg. 4 n. 26; fg. 4 n. 23; fg. 4 n. 24; fg. 4 n. 25; fg. 4 n. 176; fg. 4 n. 203; fg. 4 n. 207; fg. 4 n. 206; fg. 4 n. 5; fg. 4 n. 4; fg. 4 n. 227.

Comune di Settimo Torinese:

Fg. 51 n. 96; fg. 51 n. 95; fg. 51 n. 94; fg. 51 n. 93; fg. 51 n. 92; fg. 51 n. 91; fg. 51 n. 151; fg. 51 n. 150; fg. 51 n. 90; fg. 51 n. 71; fg. 51 n. 70; fg. 51 n. 179; fg. 51 n. 69; fg. 51 n. 74; fg. 51 n. 68; fg. 51 n. 67; fg. 51 n. 66; fg. 51 n. 184; fg. 51 n. 29; fg. 51 n. 30; fg. 51 n. 106; fg. 51 n. 31; fg. 51 n. 163; fg. 51 n. 26; fg. 51 n. 27; fg. 51 n. 213; fg. 51 n. 214; fg. 51 n. 215; fg. 51 n. 230; fg. 51 n. 231; fg. 51 n. 247; fg. 51 n. 235; fg. 51 n. 234; fg. 51 n. 236; fg. 51 n. 242; fg. 51 n. 241; fg. 51 n. 243; fg. 51 n. 216; fg. 50 n. 149; fg. 50 n. 151; fg. 50 n. 148; fg. 50 n. 152; fg. 50 n. 299; fg. 50 n. 304; fg. 50 n. 301; fg. 50 n. 297; fg. 50 n. 197; fg. 50 n. 159; fg. 50 n. 158; fg. 50 n. 157; fg. 50 n. 156; fg. 50 n. 155; fg. 50 n. 154; fg. 50 n. 142; fg. 50 n. 141; fg. 50 n. 242; fg. 50 n. 137; fg. 50 n. 136; fg. 51 n. 189; fg. 51 n. 51; fg. 51 n. 50; fg. 51 n. 188; fg. 51 n. 48; fg. 51 n. 45; fg. 51 n. 44; fg. 51 n. 41; fg. 51 n. 40; fg. 51 n. 240; fg. 51 n. 238; fg. 51 n. 237; fg. 51 n. 39.

Comune di Brandizzo:

Fg. 5 n. 13;fg. 5 n. 12; fg. 5 n. 11; fg. 5 n. 8; fg. 5 n. 7; fg. 5 n. 6; fg. 5 n. 5; fg. 5 n. 4; fg. 5 n. 3; fg.

5 n. 63; fg. 5 n. 62; fg. 5 n. 84; fg. 5 n. 86; fg. 5 n. 88; fg. 5 n. 90; fg. 5 n. 92.

Comune di San Raffaele Cimena:

Fg. 17 n. 275; fg. 17 n. 153; fg. 17 n. 152; fg. 17 n. 151; fg. 17 n. 200; fg. 17 n. 199; fg. 11 n. 129; fg. 11 n. 127; fg. 11 n. 90; fg. 11 n. 126; fg. 11 n. 125; fg. 11 n. 124; fg. 11 n. 287; fg. 11 n. 123; fg. 11 n. 89; fg. 11 n. 122; fg. 11 n. 121; fg. 11 n. 325; fg. 11 n. 120; fg. 11 n. 119; fg. 11 n. 92; fg. 11 n. 118; fg. 11 n. 320; fg. 11 n. 95; fg. 11 n. 355; fg. 11 n. 396; fg. 11 n. 353; fg. 11 n. 98; fg. 11 n. 357; fg. 11 n. 99; fg. 11 n. 115; fg. 11 n. 100; fg. 11 n. 114; fg. 11 n. 101; fg. 11 n. 131; fg. 11 n. 93; fg. 11 n. 113; fg. 11 n. 351; fg. 11 n. 349; fg. 11 n. 347; fg. 11 n. 105; fg. 11 n. 103; fg. 11 n. 108; fg. 11 n. 104; fg. 11 n. 106; fg. 11 n. 265; fg. 11 n. 28; fg. 11 n. 29; fg. 11 n. 30; fg. 11 n. 27; fg. 11 n. 160; fg. 11 n. 26; fg. 11 n. 32; fg. 11 n. 25; fg. 11 n. 24; fg. 11 n. 140; fg. 11 n. 23; fg. 11 n. 33; fg. 11 n. 22; fg. 11 n. 34; fg. 11 n. 135; fg. 11 n. 35; fg. 11 n. 21; fg. 11 n. 36; fg. 11 n. 134; fg. 11 n. 37; fg. 11 n. 20; fg. 11 n. 244; fg. 11 n. 151; fg. 11 n. 18; fg. 11 n. 72; fg. 11 n. 285; fg. 11 n. 243; fg. 11 n. 242; fg. 11 n. 241; fg. 11 n. 240; fg. 11 n. 239; fg. 11 n. 238; fg. 11 n. 284; fg. 11 n. 283; fg. 11 n. 237; fg. 11 n. 235; fg. 11 n. 236; fg. 11 n. 11; fg. 11 n. 41; fg. 10 n. 24; fg. 10 n. 31; fg. 10 n. 12; fg. 10 n. 11; fg. 10 n. 91; fg. 10 n. 94; fg. 10 n. 88; fg. 10 n. 4; fg. 10 n. 28; fg. 9 n. 25; fg. 9 n. 18; fg. 9 n. 35; fg. 9 n. 31; fg. 9 n. 13; fg. 9 n. 12; fg. 9 n. 11; fg. 9 n. 38; fg. 9 n. 39; fg. 9 n. 10; fg. 9 n. 36; fg. 9 n. 37; fg. 9 n. 9; fg. 9 n. 29; fg. 9 n. 30; fg. 9 n. 28; fg. 9 n. 8; fg. 9 n. 7; fg. 9 n. 27; fg. 9 n. 26; fg. 9 n. 6; fg. 9 n. 3; fg. 9 n. 2; fg. 9 n. 1.

soggetti ad esproprio, occupazione temporanea o ad asservimento.

- Che presso l'ufficio espropri della propria sede, dalle ore 9,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdì, nonché presso i competenti Uffici dei Comuni di Gassino, Settimo Torinese, Brandizzo e San Raffaele Cimena sono depositati per giorni 30 + 5 decorrenti dal 28/04/2005, i seguenti documenti:

- Relazione generale dell'opera
- Piano particellare d'esproprio
- Elenco delle ditte intestate in Catasto
- Che ai sensi dell'art. 12 del T.U. espropri approvato con il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i. l'approvazione del progetto definitivo dell'opera di cui sopra comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa;
- Che le funzioni del Responsabile del Procedimento (R.U.P. ex L. 109/94) sono svolte dal Direttore dell'Area Tecnica Dott. Ing. Giovanni Piccotti;
- Che ogni provvedimento conclusivo del procedimento espropriativo o di singole fasi sarà emanato su proposta del Responsabile del Procedimento Espropriativo e Direttore dell'Area Amministrativa Dott.ssa Giancarla Lingua;
- Che le eventuali osservazioni scritte, in busta chiusa riportante la dicitura "osservazioni su: Raccordo tangenziale esterno alla conurbazione torinese (tangenziale est) tratto di collegamento tra le S.S. 11 e la S.S. 590 Ponte Gassino (Codice ARES: 016TO03), dovranno pervenire presso la sede dell'ARES Piemonte - Agenzia Regionale delle Strade, Via Belfiore 23, 10125 Torino entro e non oltre il termine perentorio di giorni 30 + 5 decorrenti dal 28/04/2005.

Il Commissario Straordinario
Michele Tagliaferri

ARES Piemonte - Agenzia Regionale della Strade - Torino

Completamento della variante di Alessandria tratto localita' Osterietta - S.S. 494 "Vigevanese" - San Michele - S.S. 31 "del Monferrato" - (Codice ARES: 002AL02).
Comunicazione di avvio del procedimento espropriativo (Art. 11 e 16 del T.U. espropri approvato con il D.P.R. 08-06-2001 n. 327 e s.m.i. e della L. 07-08-1990 n.241 e s.m.i.)

L'ARES Piemonte - Agenzia Regionale della Strade, nella qualità di Ente espropriante delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori di cui all'oggetto

avvisa e comunica

Ai proprietari, secondo le risultanze catastali, degli immobili di seguito indicati:

Comune di Alessandria:

Fg. 32 n. 2; fg. 32 n. 3; fg. 32 n. 4; fg. 32 n. 7; fg. 32 n. 8; fg. 32 n. 13; fg. 32 n. 14; fg. 32 n. 39; fg. 32 n. 40; fg. 32 n. 41; fg. 32 n. 42; fg. 32 n. 43; fg. 32 n. 47; fg. 32 n. 48; fg. 32 n. 58; fg. 32 n. 78; fg. 32 n. 87; fg. 32 n. 88; fg. 32 n. 89; fg. 32 n. 92; fg. 32 n. 93; fg. 32 n. 94; fg. 32 n. 95; fg. 32 n. 96; fg. 32 n. 97; fg. 32 n. 98; fg. 32 n. 99; fg. 32 n. 100; fg. 32 n. 101; fg. 33 n. 105; fg. 32 n. 112; fg. 32 n. 121; fg. 32 n. 126; fg. 32 n. 145; fg. 32 n. 146; fg. 32 n. 149; fg. 32 n. 154; fg. 32 n. 157; fg. 32 n. 158; fg. 32 n. 182; fg. 32 n. 246; fg. 32 n. 249; fg. 32 n. 273; fg. 33 n. 7; fg. 33 n. 8; fg. 33 n. 24; fg. 33 n. 25; fg. 33 n. 26; fg. 33 n. 10; fg. 33 n. 19; fg. 33 n. 113; fg. 36 n. 5; fg. 36 n. 11; fg. 36 n. 12; fg. 36 n. 13; fg. 36 n. 19; fg. 36 n. 32; fg. 36 n. 33; fg. 36 n. 35; fg. 36 n. 37; fg. 36 n. 42; fg. 36 n. 51; fg. 36 n. 52; fg. 36 n. 53; fg. 36 n. 56; fg. 36 n. 57; fg. 36 n. 58; fg. 36 n. 97; fg. 36 n. 99; fg. 36 n. 100; fg. 36 n. 101; fg. 36 n. 102; fg. 36 n. 103; fg. 36 n. 104; fg. 36 n. 105; fg. 36 n. 176; fg. 36 n. 194; fg. 36 n. 200; fg. 36 n. 201; fg. 36 n. 202; fg. 36 n. 308; fg. 36 n. 374; fg. 36 n. 375; fg. 36 n. 489; fg. 36 n. 491; fg. 36 n. 493; fg. 36 n. 554.

soggetti ad esproprio, occupazione temporanea o ad asservimento.

- Che presso l'ufficio espropri della propria sede, dalle ore 9,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdì, nonché presso i competenti Uffici del Comune di Alessandria sono depositati per giorni 30 + 5 decorrenti dal 28/04/2005, i seguenti documenti:

- Relazione generale dell'opera
- Piano particellare d'esproprio
- Elenco delle ditte intestate in Catasto
- Che ai sensi dell'art. 12 del T.U. espropri approvato con il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i. l'approvazione del progetto definitivo dell'opera di cui sopra comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa;
- Che le funzioni del Responsabile del Procedimento (R.U.P. ex L. 109/94) sono svolte dal Direttore dell'Area Tecnica Dott. Ing. Giovanni Piccotti;
- Che ogni provvedimento conclusivo del procedimento espropriativo o di singole fasi sarà emanato su proposta del Responsabile del Procedimento Espropriativo e Direttore dell'Area Amministrativa Dott.ssa Giancarla Lingua;
- Che le eventuali osservazioni scritte, in busta chiusa riportante la dicitura "osservazioni su: Completamento della variante di Alessandria tratto localita' Osterietta - S.S. 494 "Vigevanese" - San Michele - S.S. 31 "del Monferrato" - (Codice ARES: 002AL02) dovranno pervenire presso la sede dell'ARES Piemonte - Agenzia

Regionale delle Strade, Via Belfiore 23, 10125 Torino entro e non oltre il termine perentorio di giorni 30 + 5 decorrenti dal 28/04/2005.

Il Commissario Straordinario
Michele Tagliaferri

Provincia di Torino - Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva

Ampliamento dell'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti provenienti dal settore cinefotoradiografico localizzato nel Comune di Caluso (TO) - Proponente: Ecopiu' S.r.l. - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

Si comunica che la ditta Ecopiu' S.r.l., con sede legale in via Torino 138/B, Brandizzo (TO), ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 4 comma 4, della l.r. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di Ampliamento dell'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti provenienti dal settore cinefotoradiografico localizzato nel Comune di Caluso (TO), rientrante nella categoria progettuale n.5 dell'Allegato A2.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (Lun/Ven 9-12 Mer 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorità Competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento è l'ing. Valerio Vittone del Servizio V.I.A., tel. 011/861.3825 fax. 011/861.4930.

Il dirigente del servizio V.I.A.
Paola Molina

Provincia del Verbano Cusio Ossola

L.R. 14/12/98 n. 40 e s.m.i., D.G.P. n. 417/99 e s.m.i., D.P.R. 357/97 e s.m.i., R.R. 16/01. Progetto di "realizzazione di una centrale idroelettrica a portata fluente sul torrente Cairasca" presentato dalla Comunità Montana Valle Antigorio Divedro Formazza - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 14/12/1998 n. 40 e s.m.i.

In data 09/03/2005 il Sig. Dalla Pozza Marcello, in qualità di Presidente della Comunità Montana Antigorio Divedro Formazza, con sede a Crodo in via Bagni n. 20 ha depositato presso l'Ufficio di Deposito dei Progetti

V.I.A. provinciali - 7° Settore Ambiente e Georisorse - Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania - ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di "realizzazione di una centrale idroelettrica a portata fluente sul torrente Cairasca" allegati alle domande di pronuncia di compatibilità ambientale e di avvio del procedimento di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i. presentate al Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Provinciale, 7° Settore Ambiente e Georisorse, Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania (prot. di ricevimento n. 0010642 del 09/03/2005).

Contestualmente, i proponenti hanno dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Prealpina" pubblicato in data 09/03/2005.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) per quarantacinque giorni a partire dal 09/03/2005, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento designato è il Geom. Marco Carozza, tel. 0323/4950313, 7° Settore Ambiente e Georisorse della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Servizio Cave e Compatibilità
Ambientale
Marco Carozza

Provincia del Verbano Cusio Ossola

L.R. 14/12/98 n. 40 e s.m.i., D.G.P. n. 417/99 e s.m.i. Progetto di "rinnovo e ampliamento cava di gneiss denominata Cava Al Passo in località Passo nel Comune di Premia (VB)" presentato dalla Ditta Cava Al Passo s.r.l. - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 14/12/1998 n. 40 e s.m.i..

In data 17/03/2005 la Ditta Cava Al Passo s.r.l., con sede legale nel Comune di Trontano (VB) in via Ferraris n. 1, nella persona del Suo Rappresentante Legale Rondoni Guido ha depositato presso l'Ufficio di Deposito dei Progetti V.I.A. provinciali - 7° Settore Ambiente e Georisorse - Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Ver-

bania - ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di "rinnovo e ampliamento cava di gneiss denominata Cava Al Passo in località Passo nel Comune di Premia (VB)" allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i. presentata al Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Provinciale, 7° Settore Ambiente e Georisorse, Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania (prot. di ricevimento n. 0012272 del 17/03/2005).

Contestualmente, i proponenti hanno dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Prealpina" pubblicato in data 18/03/2005.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) per quarantacinque giorni a partire dal 18/03/2005, data di avvenuta pubblicazione dell'avviso sul quotidiano "La Prealpina".

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuta pubblicazione dell'avviso sul quotidiano "La Prealpina" e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento designato è il Geom. Marco Carozza, tel. 0323/4950313, 7° Settore Ambiente e Georisorse della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

L.R. 14/12/98 n. 40 e s.m.i., D.G.P. n. 417/99 e s.m.i.
Progetto di "ampliamento cava di gneiss in località Case Ganziana nei Comuni di Crodo (VB) e di Crevaladossola (VB)" presentato dalla Ditta Verbano Graniti s.r.l. - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 14/12/1998 n. 40 e s.m.i.

In data 16/03/2005 la Ditta Verbano Graniti s.r.l., con sede legale a Villadossola (VB) in via Pedemonte n. 75, nella persona del Suo Amministratore Unico Papa Claudio ha depositato presso l'Ufficio di Deposito dei Progetti V.I.A. provinciali - 7° Settore Ambiente e Georisorse - Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania - ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di "ampliamento cava di gneiss in località Case Ganziana nei Comuni di Crodo e di Crevaladossola (VB)" allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità am-

biennale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i. presentata al Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Provinciale, 7° Settore Ambiente e Georisorse, Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania (prot. di ricevimento n. 0011907 del 16/03/2005).

Contestualmente, i proponenti hanno dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Prealpina" pubblicato in data 16/03/2005.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) per quarantacinque giorni a partire dal 16/03/2005, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento designato è il Geom. Marco Carozza, tel. 0323/4950313, 7° Settore Ambiente e Georisorse della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Mauro Proverbio

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

_____li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot.n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali, Piazza Castello 165, Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001, 2002, 2003 E 2004 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA



Chalet Mollino

Progettato e realizzato dall'architetto torinese Carlo Mollino tra il 1946 e il 1947, l'edificio ospitava la stazione d'arrivo della slittovia al Lago Nero, sopra Sauze d'Oulx, a quasi 3000 metri di quota.

Questo famoso chalet d'autore, spettacolare rifugio per sciatori, rappresenta l'opera più poetica dell'architetto e riflette in pieno la sua particolare concezione "moderna" dell'architettura. La costruzione coniuga infatti la funzionalità dei materiali e delle tecniche costruttive tipiche del Movimento Moderno, con la tradizione locale.

Dopo un lungo periodo di abbandono, grazie ai recenti lavori di ripristino esterni e la realizzazione di un parabrezza vetrato sulla spettacolare terrazza, l'edificio è finalmente tornato a rivivere.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino
Direttore responsabile Roberto Salvio
Abbonamenti Daniela Romano
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio

Dirigente Valeria Repaci
Redazione Carmen Cimicchi, Rosario Copia
Roberto Falco, Sauro Paglini
Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.